

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE



Roma - 6 LUG. 2020

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0006857 P-
del 06/07/2020

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A



28548125
51134 | 10-3-10A

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

(ESAME DEFINITIVO)

(AFFARI EUROPEI - SVILUPPO ECONOMICO)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2002 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2012/27/UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'allegato A, n. 25);

VISTA la direttiva 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

VISTO l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25/02/2020;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 21 maggio 2020;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa e per i beni e le attività culturali e il turismo;

Emana

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

ART. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalità)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al comma 1, dopo le parole "in attuazione della direttiva 2012/27/UE" sono inserite le seguenti: ", come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002,", e dopo le parole "all'articolo 3" sono inserite le seguenti: "e che contribuiscono all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica <<al primo posto>>".

ART. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;"
 - b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) esperto in Gestione dell'energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247;

c-bis) auditor energetico: figura coincidente con quella dell'EGE per le attività previste dal presente decreto in relazione all'esecuzione di diagnosi energetiche;"
 - c) al comma 2, la lettera v) è sostituita dalla seguente:

"v) grande impresa: ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un'attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003;"
 - d) al comma 2, dopo la lettera ee) è inserita la seguente:

"ee-bis) Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC): Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione europea;"

e) al comma 2, la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

“ff) pubblica amministrazione centrale: le autorità governative centrali di cui all'allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli organi costituzionali;”;

f) al comma 2, la lettera nn) è sostituita dalla seguente:

“nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori;”.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste:

a) nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale;

b) nel contributo nazionale minimo di efficienza energetica al 2030 notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.”.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica negli edifici)

4. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per garantire un coordinamento ottimale degli interventi e delle misure per l'efficienza energetica anche degli edifici della pubblica amministrazione è istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia,

composta dal Ministro dello sviluppo economico, che la presiede, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'economia e delle finanze. La cabina di regia assicura il coordinamento delle politiche e degli interventi attivati attraverso il Fondo di cui all'articolo 15 e attraverso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato il funzionamento della cabina di regia, ivi inclusa la previsione di una relazione informativa annuale al Parlamento in merito alle attività svolte, nonché alla verifica del rispetto degli obiettivi previsti per gli strumenti di promozione dalla cabina di regia stessa gestiti. Ai componenti della cabina non spetta alcun compenso comunque denominato né rimborso spese, e all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.”.

ART. 5

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “fino al 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 2030”; le parole “all'articolo 4-bis non appena istituita” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 4”; le parole “o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep” sono soppresse;
- b) al comma 2, la parola “promuovono” è sostituita dalla seguente: “promuove”, e dopo le parole “della direttiva 2012/27/UE” sono inserite le seguenti: “, e successive modificazioni”;
- c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. La gestione delle proposte di intervento di cui al comma 3, nonché di tutta la documentazione e degli adempimenti ad esse inerenti, è assicurata tramite un apposito portale informatico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e **da esso gestito.**

3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale di cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.”;

d) al comma 6:

- 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) gli immobili tutelati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il

rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica risulti incompatibile con il loro carattere, aspetto o contesto, o pregiudizievole alla loro conservazione;”;

- 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di servizio o ad uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;”;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

“8-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le esigenze di riservatezza, flessibilità e continuità operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in uso al Ministero della difesa è di competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o più convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento e il Ministero della difesa.”;

f) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11-*bis*. Fermo restando l’obiettivo di cui al comma 1 e qualora le risorse dedicate ad assicurare il conseguimento dello stesso lo consentano, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi e all’edilizia residenziale pubblica. Tali programmi consentono la cumulabilità delle relative risorse finanziarie con quelle rese disponibili da altri strumenti di promozione, fino alla copertura integrale della spesa complessivamente sostenuta da parte dell’Amministrazione proponente per gli interventi di efficientamento energetico. Per le finalità di cui al presente comma, e previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei programmi suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. Resta fermo quanto previsto dal comma 6, lettera b).”;

g) al comma 12:

- 1) all’alinea, le parole “Cassa conguaglio per il settore elettrico” sono sostituite dalle seguenti: “Cassa per i servizi energetici e ambientali”;
- 2) alla lettera a), le parole “il periodo 2015 – 2020” sono sostituite dalle seguenti: “il periodo 2015 – 2030”;

3) alla lettera b), le parole “e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020” sono sostituite dalle seguenti “, fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021 – 2030”;

h) il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. L’Acquirente Unico – Au S.p.A., anche tramite l’utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui all’articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di cui all’inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi all’anno precedente, collaborando con l’Agenzia del Demanio al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer gestito dall’Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale per l’efficienza energetica degli edifici di cui all’articolo 4-*quater* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati raccolti dalle regioni nel catasto degli impianti termici ai sensi del medesimo decreto legislativo.”;

i) il comma 16 è sostituito dal seguente:

“16. Le Regioni e gli enti locali nell’ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, concorrono al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di cui all’articolo 3, comma 1 e alla riduzione della povertà energetica, attraverso l’approvazione:

a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energetica, nell’intento di conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprietà dello Stato di cui al presente articolo;

b) di provvedimenti volti a favorire l’introduzione di un sistema di gestione dell’energia, comprese le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l’efficienza energetica a lungo termine.”.

ART. 5-bis

(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni)

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 è verificato attraverso la relazione tecnica di cui al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.”.

ART. 6

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, la parola "Regime" è sostituita dalla seguente: "Obiettivo";
- b) al comma 1, le parole "da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, è determinato secondo la metodologia di attuazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE" sono sostituite dalle seguenti: "è determinato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni, sia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, che per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e i periodi successivi";
- c) al comma 1-*bis*, dopo le parole "di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020,"; le parole "dall'articolo 7, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 7, paragrafo 4"; dopo le parole "della direttiva 2012/27/UE," sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni,";
- d) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-ter. L'obiettivo di cui al comma 1 è conseguito tramite misure di promozione dell'efficienza energetica nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, nonché degli articoli 7-*bis* e 7-ter della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. A tal fine, al PNIEC è allegata una relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2018/1999, nella quale sono illustrati il calcolo del volume di risparmi energetici da realizzare nel corso del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, nonché l'elenco delle misure che contribuiscono al conseguimento del relativo obiettivo di cui al comma 1, corredato da tutte le informazioni previste dal citato allegato III, nonché dall'allegato V, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni. Gli aggiornamenti di tale relazione, comunicati alla Commissione europea secondo le periodicità previste dal suddetto regolamento, sono altresì trasmessi al Parlamento.";

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1:

- a) le misure indicate nella relazione di cui al comma 1-ter, possono essere integrate, modificate o soppresse, anche a seguito del parere reso dalla Conferenza Unificata nell'ambito dell'osservatorio di cui al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, al fine di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l'obiettivo in modo efficiente. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico predispone e trasmette alla Commissione europea un aggiornamento della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5;

b) i risparmi derivanti dalle misure di cui al comma 1-ter sono calcolati conformemente all'allegato V e all'articolo 7, paragrafi da 7 a 12, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;

c) qualora siano introdotte nuove misure, o siano modificate quelle già previste, si tiene conto dell'esigenza di alleviare la povertà energetica secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE, e successive modificazioni;"

f) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi, definiscono una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste. Gli stessi decreti possono prevedere, anche su proposta o segnalazione dell'ARERA, modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici, qualora ciò fosse funzionale al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, nonché sue eventuali dilazioni, un'estensione o una variazione dell'ambito dei soggetti obbligati, misure per l'incremento dei progetti presentati, ivi incluso l'incremento delle tipologie di progetti ammissibili, misure volte a favorire la semplificazione sia dell'accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi che delle procedure di valutazione, o per tener conto di nuovi strumenti concorrenti nel frattempo introdotti.";

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonché dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microgenerazione. L'aggiornamento tiene inoltre conto delle disposizioni di cui al Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria istituito con protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno 2019, nonché al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, con particolare riferimento alla necessità di:

a) prevedere l'inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;

b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;

- c) rivedere le tempistiche relative alla realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- d) prevedere la possibilità, almeno nell'ambito degli interventi di riqualificazione profonda dell'edificio, di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.”;
- h) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: “4-*bis*. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2017, n. 78, e successive modificazioni, il GSE, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 del citato articolo 13, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.”;
- i) al comma 4-*ter*, lettera b), la parola “disposizione” è sostituita dalla seguente: “disposizioni”;
- l) dopo il comma 4-*ter*, è inserito il seguente:
- “4-*ter*.1. Il GSE, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministero dello sviluppo economico una stima dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello stesso Ministero di misure volte a ridurre al minimo tale impatto. L'attività di cui al precedente periodo rientra nei compiti istituzionali del GSE ed è svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.”;
- m) il comma 5 è sostituito dal seguente:
- “5. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999, fornisce alla Commissione europea informazioni relative al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, e in particolare ai risparmi conseguiti dalle misure di cui al comma 1-*ter*, anche con specifico riferimento alle azioni volte ad alleviare la povertà energetica, nonché ogni eventuale aggiornamento riguardante le misure stesse.”;
- n) il comma 8 è sostituito dal seguente:
- “8. I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica o altri incentivi, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, nonché dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.”.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2. Tale obbligo di periodicità non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione.”;
 - b) al comma 2, le parole: “UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto è ISPRA” sono sostituite dalle seguenti: “UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339”;
 - c) al comma 3, le parole “dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”, sono sostituite dalle seguenti: “del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, e le parole “indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva-attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001” sono sostituite dalle seguenti: “indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso.”;
 - d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep. A tal fine, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, è definita la tipologia di documentazione che le grandi imprese devono trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui inferiori a 50 tep.”;
 - e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Entro il 30 giugno di ogni anno l'ENEA comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3, anche articolato territorialmente per Regioni e

Province Autonome, e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti.”;

f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

“10-bis. Al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE e sentita la Conferenza delle Regioni, emana bandi pubblici per il finanziamento dell’implementazione di sistemi di gestione dell’energia conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici definiscono le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei finanziamenti suddetti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. All’attuazione delle attività previste dal presente comma si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente.

10-ter. L’ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, elabora e sottopone all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l’esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi stesse.”;

g) al comma 11, le parole “All’attuazione delle attività previste ai commi 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “All’attuazione delle attività previste dai commi 5, 6 e 10-ter”; dopo le parole: “nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2020” sono aggiunte le seguenti: “e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021-2030”.

ART. 8

(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici)

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) del comma 5, dopo le parole “UNI EN 15459”, sono inserite le seguenti: “. Eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;”;

b) al comma 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.”;

c) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

“5-*bis*. Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.

5-*ter*. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione o di edifici polifunzionali di nuova costruzione.

5-*quater*. Al fine di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari di cui al comma 5, lettera d), con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l'ENEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sottopone al Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione.”;

d) al comma 6:

1) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dai seguenti:

“2) le informazioni sulla fatturazione sono comunicate al cliente finale almeno ogni bimestre a titolo gratuito;

2-*bis*) è garantita al cliente finale la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi.”;

2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico provvedono affinché siano rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo di cui all'allegato 9.”;

- e) al comma 7, lettera d), le parole “dalla richieste” sono sostituite dalle seguenti: “dalle richieste”;
- f) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura, altresì, che le società di vendita di energia al dettaglio non ostacolano i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.”;
- g) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

“8-bis. Nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore di cui al comma 5, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo sono affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura del contabilizzatore di calore, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato 9. Tale obbligo, ad eccezione dei casi in cui sono installati contabilizzatori di calore, può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi: in tal caso la fatturazione si basa sul consumo stimato esclusivamente nel caso in cui l'utente non abbia provveduto a comunicare l'autolettura per il relativo periodo.”;

- h) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:

“8-ter. Nei casi di cui al comma 8-bis, i responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinché:

- 1) se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese disponibili, su richiesta formale, a un fornitore di servizi energetici designato dall'utente stesso;
- 2) gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica;
- 3) insieme alla fattura siano fornite a tutti gli utenti informazioni chiare e comprensibili in conformità dell'allegato 9, punto 3;
- 4) le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate all'utente a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che è effettuata senza scopo di lucro;
- 5) sia garantita all'utente la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi;
- 6) sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati degli utenti conformemente alla normativa, anche europea.

8-*quater*. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 8-*ter*, e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali, possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. Al fine di garantire la ragionevolezza dei costi di cui al presente comma l'ENEA, in collaborazione con il CTI, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, pubblica un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, se del caso suddiviso per aree geografiche.”.

ART. 9

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Entro il 30 ottobre 2020, e successivamente ogni cinque anni, previa specifica richiesta della Commissione europea, il GSE predispose e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE. Tale rapporto è articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome. Nel predisporre il rapporto, il GSE tiene conto dei piani energetico ambientali adottati dalle Regioni e dalle Province autonome, anche in attuazione del burden sharing e dell'analisi dei potenziali nazionali di cogenerazione ad alto rendimento a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2007, n. 20, e consulta le associazioni di categoria di riferimento, al fine di identificare gli attuali ostacoli che limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento, e di proporre le più efficaci azioni correttive.”;
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“1-bis. Al fine di redigere la valutazione di cui al comma 1, l'Acquirente Unico, relativamente ai dati contenuti nel Sistema informativo integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e SNAM, relativamente alle utenze di fornitura di gas, mettono i medesimi dati a disposizione del Gestore dei Servizi Energetici.”;
 - c) al comma 2, le parole “all'allegato 4, parte 1” sono sostituite dalle seguenti: “all'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal Regolamento 4 marzo 2019, n.2019/826/UE e all'allegato 4”;

- d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, approva il rapporto e lo notifica alla Commissione europea entro le scadenze da essa all'uopo fissate.”.

ART. 10

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, sentite le Regioni e le Province autonome, le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, elabora le norme tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di individuare specifiche competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche, anche in relazione alla particolare normativa tecnica di settore.”;
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con ENEA, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.”;
 - c) al comma 6, la lettera d) è soppressa.

ART. 11

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è sostituito dal seguente:

“Art. 13.

(Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica)

1. Entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l'ENEA, di concerto con il GSE, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia e, previa acquisizione delle osservazioni degli stakeholder tramite consultazione pubblica, lo sottopone all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Il programma di cui al comma 1 si conclude nell'anno 2030 ed è definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui è rivolto ed include azioni volte a:

- a) sensibilizzare ed incoraggiare le imprese nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti;
 - b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione;
 - c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell'energia;
 - d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso consapevole dell'energia;
 - e) prevedere attività di formazione e informazione rivolte agli amministratori di condominio, anche con il coinvolgimento delle relative associazioni di categoria a livello nazionale e regionale;
 - f) favorire la partecipazione delle banche e degli istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato;
 - g) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalità di accesso;
 - h) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi all'energia;
 - i) promuovere soluzioni di progettazione edilizia, urbanistica e di arredo degli interni idonei a contenere i consumi energetici;
 - l) promuovere e predisporre una guida facile, riepilogativa, aggiornata annualmente, contenente indicazioni, buone pratiche, normativa di riferimento, spiegazioni circa i diversi meccanismi incentivanti l'efficienza energetica, elaborata da GSE, ENEA e Agenzia delle Entrate, ciascuno in relazione alle proprie funzioni.
3. L'ENEA, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, seleziona uno o più soggetti altamente qualificati che operano nel settore della comunicazione e dell'informazione, per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal programma di cui al comma 1.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.”.

ART. 11-bis

(Modifiche all'art. 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è abrogato;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza

previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile."

ART. 12

(Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, alle lettere a) e b), la parola "2020", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2030";
 - b) al comma 2, lettera b), dopo le parole "Banca Europea degli Investimenti," sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi i finanziamenti a fondo perduto e";
 - c) al comma 3, alla lettera e), le parole "servizi." sono sostituite dalle seguenti "servizi;" dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) efficienza energetica e riduzione dei consumi nel settore dei trasporti.";
 - d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo, incidendo anche sul processo decisionale delle imprese, nell'ambito degli aggiornamenti dei provvedimenti di cui al comma 5, valuta modalità di valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8, tenendo conto, inoltre, delle possibilità e degli strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea.";
 - e) al comma 5, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze", sono inserite le seguenti: "e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

ART. 13

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “commi 1 e 3, sono soggetti” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 3, se tenute a tale obbligo, sono soggette” ;
- b) al comma 6, secondo periodo, le parole “La disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione”;
- c) al comma 7, secondo periodo, le parole “La disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, la disposizione”;
- d) al comma 9, le parole “nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali” sono sostituite dalle seguenti: “ai clienti finali”;
- e) il comma 13 è sostituito dai seguenti:

“13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico ed al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero dello sviluppo economico, in caso di accertata violazione, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, diffida il trasgressore a eseguire comunque la diagnosi di cui all'articolo 8, entro il termine di novanta giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data della notificazione del verbale di accertamento. Decorso infruttuosamente il termine dei novanta giorni entro cui eseguire la diagnosi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

13-bis. Le imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 8, comma 3, che non attuano almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi di cui al comma 1 del medesimo articolo o, in alternativa, non adottano sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.”;

- f) al comma 18, la parola “1,” è soppressa;
- g) al comma 20, la parola “1,” è soppressa.

• • • CAPO II • •

Modifiche agli allegati al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

ART. 14

(Abrogazione dell'allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento)

- 1. L'allegato 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è abrogato.

ART. 15

(Modifiche all'allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici)

1. All'allegato 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la parte 1 "Principi generali dell'analisi costi-benefici" è abrogata.

ART. 16

(Modifiche all'allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione)

1. All'allegato 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, alla lettera a), le parole "e il potenziamento della rete" sono sostituite dalle seguenti: ", il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti".

ART. 17

(Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico)

1. Dopo l'allegato 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, è aggiunto il seguente:

"ALLEGATO 9

Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico

1. Fatturazione basata sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore.

Al fine di consentire agli utenti di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione avviene sulla base del consumo effettivo o delle letture dei contabilizzatori di calore almeno una volta all'anno.

2. Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo.

Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.

Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.

3. Informazioni minime in fattura.

Nelle fatture basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore o nella documentazione allegata trasmessa gli utenti devono disporre in modo chiaro e comprensibile delle seguenti informazioni:

- a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo o costo totale del calore e lettura dei contabilizzatori di calore;
- b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e, nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, sul mix di combustibili utilizzato e sul fattore di conversione in energia primaria, nonché una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate;
- c) raffronto tra il consumo corrente di energia dell'utente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, sotto forma di grafico, corretto per le variazioni climatiche nel caso del riscaldamento e del raffreddamento;
- d) recapiti (compresi i siti Internet) delle associazioni dei consumatori e dell'ENEA, al fine di ottenere informazioni sulle misure disponibili di miglioramento dell'efficienza energetica, profili comparativi dei consumi in base alle diverse tipologie di utenti e chiarimenti sulle migliori tecnologie energetiche disponibili nell'ambito del presente allegato;
- e) informazioni sulle pertinenti procedure di reclamo, i servizi di mediazione o i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;
- f) confronti con il consumo di un utente finale medio o di riferimento appartenente alla stessa categoria di utenza. In caso di fatture elettroniche, tali confronti possono invece essere messi a disposizione online, con un rimando all'interno delle fatture.

Le fatture non basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore contengono una spiegazione chiara e comprensibile del modo in cui è stato calcolato l'importo che figura in fattura e, quantomeno, le informazioni di cui alle lettere d) ed e).”.

CAPO III

Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115

ART. 18

(Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008)

1. L'allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, è sostituito dal seguente:

“ ALLEGATO I

(previsto dall'articolo 3, comma 2)

TENORE DI ENERGIA DI UNA SERIE DI COMBUSTIBILI PER IL CONSUMO FINALE

TABELLA DI CONVERSIONE

Fonte di energia	KJ (NCV)	kgep (NCV)	kWh (NCV)
1 kg di carbone	28.500	0,676	7,917
1 kg di carbon fossile	17.200 - 30.700	0,411 - 0,733	4,778 - 8,528
1 kg di mattonelle di lignite	20.000	0,478	5,556
1 kg di lignite nera	10.500 - 21.000	0,251 - 0,502	2,917 - 5,833
1 kg di lignite	5.600 - 10.500	0,134 - 0,251	1,556 - 2,917
1 kg di scisti bituminosi	8.000 - 9.000	0,191 - 0,215	2,222 - 2,500
1 kg di torba	7.800 - 13.800	0,186 - 0,330	2,167 - 3,833
1 kg di mattonelle di torba	16.000 - 16.800	0,382 - 0,401	4,444 - 4,667
1 kg di olio pesante residuo	40.000	0,955	11,111
1 kg di olio combustibile	42.300	1,010	11,750
1 kg di carburante (benzina)	44.000	1,051	12,222
1 kg di paraffina	40.000	0,955	11,111
1 kg di GPL	46.000	1,099	12,778
1 kg di gas naturale (1)	47.200	1,126	13,10
1 kg di GNL	45.190	1,079	12,553
1 kg di legname (umidità 25%) (2)	13.800	0,330	3,833
1 kg di pellet/mattoni di legno	16.800	0,401	4,667
1 kg di rifiuti	7.400 - 10.700	0,177 - 0,256	2,056 - 2,972
1 MJ di calore derivato	1.000	0,024	0,278
1 kWh di energia elettrica	3.600	0,086 (***)	1(3)

Fonte: Eurostat.

(1) 93 % metano.

(2) Verificare se si vogliono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato.

(3) Il fattore di conversione di 1 kWh di energia elettrica è applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica il coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonché basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica un coefficiente di base di 2,1 fatta salva la possibilità di definire un coefficiente diverso sulla base di idonea motivazione. A tale riguardo, si tiene conto dei mix energetici inclusi nel PNIEC.

(***) Il valore di riferimento è aggiornato con apposito provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico. ”.

ART. 19

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è abrogato.
2. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli articoli 5, 7, 11, 12, ove è prevista idonea copertura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è stato emanato per recepire le prescrizioni della direttiva 2012/27/UE (EED) non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale.

Successivamente, al fine di sanare una procedura d'infrazione che ha interessato le disposizioni di recepimento della EED, è stato emanato il decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141, che ha emendato e corretto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Lo schema di decreto legislativo ora proposto:

1. prevede l'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/2002 (EED II) per la modifica della direttiva EED, come prescritto dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117;
2. introduce nell'ordinamento nazionale le disposizioni di armonizzazione con il regolamento delegato (UE) 2019/826, anch'esso di modifica della direttiva EED;

La EED II, nelle more della strategia dell'Unione dell'energia definita nella comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015, promuove ulteriormente la dimensione dell'efficienza energetica secondo il principio che pone «l'efficienza energetica al primo posto», prevedendo un innalzamento del target di risparmio energetico a livello UE entro il 2030 al 32,5%. In tale senso, le modifiche introdotte dalla direttiva interessano sia l'attuale periodo d'obbligo (2014-2020), sia quelli futuri (2021-2030 e oltre).

Più nello specifico la direttiva, tra le principali modifiche:

- prolunga e rimodula l'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7 fino al 2030 (e ai decenni successivi, salvo diversa indicazione della Commissione), nonché aggiorna le disposizioni ad esso correlate, ovvero i regimi obbligatori e le misure alternative di efficienza energetica, i metodi ed i principi comuni di calcolo, gli obblighi di pianificazione e comunicazione. L'obbligo in questione è già stato quantificato e inserito dall'Italia nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) tra gli obiettivi energetico-ambientali nazionali al 2030;
- introduce nuove disposizioni in materia di contabilizzazione e fatturazione dell'energia termica, separandole e in parte differenziandole rispetto alla fatturazione dell'energia elettrica e del gas. In particolare, la direttiva promuove la fatturazione dell'energia termica basata sul consumo effettivo, approfondendo i temi di contabilizzazione dei consumi e ripartizione delle spese in ambiti condominiali, nonché la chiarezza e completezza delle informazioni fornite quale strumento per stimolare i consumatori a svolgere un ruolo attivo nel diminuire il consumo energetico per il riscaldamento e il raffrescamento.

In aggiunta, il regolamento delegato (UE) 2019/826 ha previsto che gli Stati membri aggiornino le valutazioni riguardanti la stima del potenziale per la cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento.

Il presente schema di decreto legislativo (di seguito, "schema di decreto") modifica il decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102 (di seguito, "decreto legislativo") come di seguito indicato.

1. Per il recepimento della EED II e del Regolamento Delegato, lo schema di decreto:
 - estende l'obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e oltre (fatto salvo il riesame della Commissione), prevedendo che vengano realizzati nuovi risparmi annui di energia finale già fissati nel PNIEC e pari ad almeno lo 0,8% dei consumi medi di energia finale nel periodo 2016-2018. Inoltre, chiarisce le modalità di calcolo del volume dei risparmi energetici; a tal fine, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia, rimanda alla relazione elaborata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'allegato III del regolamento stesso ed allegata al PNIEC;

- prevede che gli obiettivi di risparmio energetico siano raggiunti tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative. In tal senso, lo schema di decreto fornisce maggiore flessibilità rispetto all'integrazione, modifica o soppressione delle misure di promozione dell'efficienza energetica individuate, sulla base del monitoraggio dei risultati di raggiungimento degli obiettivi di cui alle relazioni intermedie sullo stato di attuazione del PNIEC (previste dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999);
 - estende lo stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 fino a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2 (metà MiSE e metà MATTM);
 - integra le prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l'impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020; tale obbligo è esteso anche ai dispositivi esistenti entro il 1° gennaio 2027. Inoltre, lo schema di decreto chiarisce quali siano i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico;
 - prescrive che sia aggiornata la valutazione globale del potenziale dell'efficienza energetica per il riscaldamento e il raffreddamento già trasmessa sulla Commissione, sulla base delle nuove indicazioni fornite nel regolamento delegato (UE) 2019/826.
2. Infine, in base all'esperienza maturata nella gestione delle misure di attuazione previste dal decreto legislativo e al fine di potenziarne l'efficacia, anche semplificandone le procedure, in vista dei nuovi sfidanti obiettivi al 2030, lo schema di decreto prevede i seguenti punti principali:
- prevede la realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti e ridefinisce l'attività di monitoraggio dei consumi annui della Pubblica Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
 - elimina l'esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici. A seguito di tale modifica viene meno anche il ruolo precedentemente previsto in capo all'ISPRA di verifica delle diagnosi. Sono previste, inoltre, sanzioni in caso di inadempimento alla diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse. Inoltre, lo schema di decreto assimila la figura dell'auditor energetico a quello di esperto in gestione dell'energia (EGE) e chiarisce ulteriormente il perimetro di azione dell'ambito delle sanzioni, al fine di renderle più efficaci;
 - ridefinisce e rinnova fino al 2030, incrementandone la dotazione, il Piano di informazione e formazione per l'efficienza energetica, e prevedendo il coinvolgimento di soggetti altamente qualificati nel campo della comunicazione e dell'informazione;
 - introduce la possibilità, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di valorizzare le risultanze delle diagnosi energetiche presso le imprese (ai sensi dell'articolo 8) nell'ambito del Fondo stesso, e più in generale al fine di incrementare l'investimento di capitali privati nel settore dell'efficienza energetica.

Lo schema di decreto legislativo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nel corso della riunione del 25 febbraio 2020 ed è stato conseguentemente trasmesso alla Conferenza Unificata per acquisirne il parere ed al Parlamento per l'acquisizione dei pareri delle competenti commissioni di Camera e Senato.

Nella seduta del 21 maggio 2020, la Conferenza Unificata, visto il documento trasmesso dal MiSE, con nota del 16 aprile 2020, prot. n. 8474, contenente le valutazioni e i chiarimenti del Ministero stesso sulle richieste di modifica formulate dalle Regioni, visti gli esiti della seduta nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere negativo condizionato all'accoglimento delle proposte emendative numero 2, 8, 14 e 26, considerato che il MiSE ha ritenuto di poterle considerare nella "predisposizione dell'atto nel prosieguo", ha espresso il proprio parere "nei termini di cui alle premesse".

Nel corso della medesima riunione sono stati ritenuti ammissibili gli emendamenti regionali 5, 6, 7, 17, 21 e 30.

Inoltre, sono stati ritenuti ammissibili con riformulazione gli emendamenti regionali 1, 9, 10, 11, 13, 20 e 22.

Con riferimento all'emendamento regionale 24, il MiSE nel ritenere condivisibile l'emendamento, si è rimesso alle valutazioni del MIT, il quale ha espresso, con mail del 6 luglio 2020, il proprio parere favorevole condizionato ad una riformulazione dell'emendamento che è stata recepita nel testo del provvedimento con l'inserimento dell'art. 11-bis ~~che è sin quanto tale emendamento verte su materie di sua competenza.~~

Al fine di una puntuale valutazioni delle questioni emerse si riportano sub A) gli emendamenti regionali condizionati il parere, corredati della motivata proposta MiSE di non ammissione; sub B) gli emendamenti regionali non richiamati per l'espressione del parere, anch'essi corredati della motivata proposta MiSE di non ammissione; sub C) gli emendamenti ammessi e sub D) gli emendamenti ammessi con riformulazione.

A) Si riportano di seguito le proposte emendative regionali numero 2, 8, 14 e 26:

ART. 2 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni)

EMENDAMENTO 2:

al comma 2, sono aggiunte le seguenti:

zz) Autorità: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481;

aaa) utente finale: le persone fisiche o giuridiche che acquistano per uso proprio finale energia per riscaldamento, raffreddamento o produzione di acqua calda per uso domestico oppure le persone fisiche o giuridiche che occupano un edificio individuale o un'unità in un condominio o edificio polifunzionale alimentato con riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico da una fonte centrale che non dispone di un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia

aab) Lettura da remoto: lettura automatica con trasmissione dei dati a distanza attraverso la rete dati internet, anche mobile, o altro mezzo trasmissivo informatico che usa tecnologie con sistemi AMR (Automatic Meter Reading) fissi; i sistemi a lettura mobile walk-by e drive-by non sono considerati sistemi idonei alla lettura da remoto.

"Si ritiene di escludere le letture walk-by o drive-by poiché non consentirebbero di avere tutti i benefici delle vere letture da remoto, tipo la trasmissione dei dati senza presenza di operatori nelle vicinanze, che potrebbero aggiornare i repository dei dati in modo più veloce e frequente".

Proposta la non ammissione. La definizione di autorità non è necessaria anche perché nel testo a volte è

citata come AEEGSI e potrebbe creare difficoltà.

La definizione di utente finale non è prevista da direttiva 2018/2002/UE.

La definizione di lettura da remoto proposta, creando una sostanziale differenza tra tipologie di lettura da remoto, è passibile di generare un aggravio degli oneri a carico degli utenti per la sostituzione di apparecchiature non obsolete.

ART. 6 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica)

EMENDAMENTO 8:

Nel rispetto del 39esimo considerato della Direttiva 2018/2002 secondo il quale: "Alle autorità locali e regionali dovrebbe essere affidato un ruolo di primo piano nello sviluppo, nell'elaborazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle misure previste dalla Direttiva 2012/27/UE, affinché possano tenere adeguatamente conto delle peculiarità climatiche, culturali e sociali del loro territorio", è opportuno il coinvolgimento delle stesse autorità nella modifica delle misure attuative per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Pertanto, si propone la modifica di seguito:

5. il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1:

- a) le misure indicate nella relazione di cui al comma 1-ter possono essere integrate, modificate o soppresse, al fine di mantenere efficacia agli strumenti e conseguire l'obiettivo in modo efficiente, **sentita la Conferenza Unificata e a seguito di istruttoria tecnica condotta in sede di Osservatorio PNIEC**. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico predispone e trasmette alla Commissione europea un aggiornamento della predetta relazione, secondo quanto previsto dal comma 5;

Proposta la non ammissione. Si ricorda infatti che nei decreti attuativi che regolano i principali strumenti di incentivazione, quali i Certificati bianchi, il conto termico e il fondo nazionale per l'efficienza, è già previsto il coinvolgimento della Conferenza Unificata tramite emanazione dell'intesa o del parere.

La formulazione del presente comma invece è generica e non è infatti richiamata nessuna delle amministrazioni comunque coinvolte nel processo di aggiornamento degli strumenti.

In ogni caso attraverso l'Osservatorio PNIEC le Regioni potranno monitorare costantemente l'evoluzione del Piano.

ART. 7 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia)

EMENDAMENTO 14:

Al fine di recepire le modifiche contenute nella direttiva 2018/2002 e non contenute nella bozza di decreto in esame, volte a differenziare gli obblighi per i contatori di energia elettrica e gas da quelli per teleriscaldamento, si propongono i seguenti emendamenti:

..) Il comma 1 è così modificato:

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia:

a) l'Autorità, previa definizione di criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui le imprese distributrici, in qualità di esercenti l'attività di misura, forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale contatori di fornitura che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia e sulle relative fasce temporali;

a bis) l'Autorità individua le modalità con cui le imprese distributrici, in qualità di esercenti l'attività di misura, forniscono ai clienti finali di teleriscaldamento, tele raffreddamento ed acqua calda per uso domestico, contatori di fornitura che riflettono con precisione il consumo effettivo;

b) l'Autorità, previa definizione di criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui le imprese distributrici, in qualità di esercenti l'attività di misura, forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, contatori di fornitura di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti, anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

b bis) l'Autorità individua le modalità con cui le imprese distributrici, in qualità di esercenti l'attività di misura, forniscono ai clienti finali di teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico, contatori di fornitura di cui alla lettera a bis), in sostituzione di quelli esistenti, anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

..) Il comma 5, lettera b è così modificato:

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il **30 giugno 2017** a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda **per ciascun edificio e** per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato

..) La lettera d), comma 5 dell'art. 9 viene sostituita come segue:

d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti, **ripartendo gli extra-costi, dovuti alla differenza fra il fabbisogno di energia termica dell'edificio reale in condizioni standardizzate rispetto al fabbisogno dell'edificio di riferimento, individuato ai sensi del d.lgs. 192/2005 e s.m.i, secondo i millesimi di proprietà, e ripartendo i costi restanti in base ai consumi rilevati per ciascuna unità immobiliare. E' fatta salva la possibilità, per**

la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base al sistema di riparto già in uso. Ove la norma UNI 10200 non sia applicabile, per comprovate ragioni indicate in apposita relazione tecnica asseverata, è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica e gli importi rimanenti in base ai millesimi di proprietà di ciascuna unità immobiliare. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali ove al 31.12.2016 si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

Modifica comma 1: Si propone la non ammissione

Sebbene la direttiva abbia separato le disposizioni concernenti elettricità e gas rispetto a quelle relative al teleriscaldamento e acqua calda, il comma 1 dell'articolo 14 9 del d.lgs. n. 102 del 2014 risulta già conforme al recepimento delle disposizioni europee. Conseguentemente, non sembrano ravvisarsi ulteriori necessità di modifica.

Modifica comma 5, lettera b): Si propone la non ammissione

I sotto-contatori devono essere installati per ogni unità immobiliare al fine di garantire la possibilità di una corretta suddivisione delle spese. I sotto-contatori non sono necessari se installati a monte delle forniture all'edificio, ove eventualmente devono essere installati contatori di fornitura.

Modifica comma 5, lettera d): si propone l'ammissione con riformulazione, volta a permettere il superamento della procedura d'infrazione n. 2018/2258 - Non corretto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, attualmente pendente su tale tematica, anche in considerazione dell'osservazione in merito avanzata dalla X Commissione del Senato, nel parere rilasciato sull'atto in discussione di cui al punto 7, quarto capoverso.

ART. 12 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica)

EMENDAMENTO 26:

Si propone di aggiungere una lettera

e) è aggiunto il comma 6.bis):

per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 3 punto a) le Regioni hanno accesso alle risorse del fondo di cui al comma 6) e provvedono alla gestione delle stesse, a fronte dell'elaborazione di appositi programmi regionali per la riqualificazione energetica dell'edilizia pubblica, per i quali siano definiti ambiti di intervento, qualificazione quantitativa del patrimonio su cui si interviene, tempistiche di realizzazione e indicatori di risparmio energetico conseguibile misurabile

Proposta la non ammissione. La gestione del Fondo è affidata ad Invitalia e una gestione differenziata a livello regionale potrebbe indurre duplicazioni gestionali foriere di possibili rallentamenti e complicazioni procedurali.

- B) Si indicano di seguito gli emendamenti di cui il MISE ha proposto la non ammissione e non richiamati quali elementi condizionanti il parere della Conferenza Unificata.

ART. 4 (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica negli edifici)

EMENDAMENTO 3:

Si chiede di inserire dopo le parole "dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'economia e delle finanze" le parole "e dai rappresentanti di almeno cinque Regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti".

Motivazione: *Nel rispetto del 39esimo considerato della Direttiva 2018/2002 secondo il quale: "Alle autorità locali e regionali dovrebbe essere affidato un ruolo di primo piano nello sviluppo, nell'elaborazione, nell'esecuzione e nella valutazione delle misure previste dalla Direttiva 2012/27/UE, affinché possano tenere adeguatamente conto delle peculiarità climatiche, culturali e sociali del loro territorio", è opportuno il coinvolgimento delle stesse autorità nella modifica delle misure attuative per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.*

Proposta la non ammissione della richiesta. La Cabina di regia ha solo lo scopo di facilitare lo svolgimento coordinato delle attività amministrative MISE-MATTM e, da ultimo, anche MIT in particolare per la gestione del programma PREPAC sulle PA centrali e del Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Entrambe le misure – si ricorda – sono finanziate con risorse delle PA centrali. Conseguentemente, le richieste delle Regioni sembrano suscitare perplessità, atteso nell'attuazione delle singole misure finanziate dalle Regioni non si prevede il coinvolgimento di differenti livelli di governo.

ART. 5 (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione)

EMENDAMENTO 4:

Aggiungere lettera per modificare il comma 9 come

segue

"9. Concorrono altresì al raggiungimento dell'obiettivo annuo di cui al comma 1, le misure organizzative e comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed applicare con le modalità di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52 e applicando il lavoro agile in tutti i casi possibili."

Proposta la non ammissione. Le misure suggerite non possono essere annoverate tra gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici conteggiabile tramite la superficie soggetta a ristrutturazione.

Si intende tuttavia promuovere l'adozione di tali iniziative tramite altri più idonei strumenti di

incentivazione.

ART. 7 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia)

EMENDAMENTO 12:

inserire nuova lettera per modificare il comma 5 con introduzione della parte evidenziata:

5. L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi e rende disponibile l'accesso alla banca dati a tutte le Pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta.

Proposta la non ammissione. La banca dati contiene informazioni altamente riservate relative alle imprese e ai processi produttivi. Deve pertanto essere garantito un alto livello di riservatezza. Tuttavia il rapporto previsto al comma 8 dell'articolo 8 è reso pubblico e riporta le informazioni in forma aggregata.

ART. 8 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici)

EMENDAMENTO 15:

In considerazione del fatto che lo standard di mercato diffuso è quello di installare apparecchi dotati di interfaccia radio leggibili da remoto, in quanto economicamente giustificati e al fine di accelerare il processo di consapevolezza in tempo reale dei consumi a vantaggio del consumatore, si propone, nel secondo periodo, di sostituire alla parola "anche" le parole:

"attraverso il ricorso alle tecnologie di ultima generazione dirette ad informare l'utilizzatore dei suoi livelli di consumo in tempo reale o".

Anche se è previsto il recepimento integrale della direttiva (vedi allegato 9 per le tempistiche e le modalità), nel testo non si evince un particolare stimolo a ricorrere alle tecnologie di ultima generazione che, rendendo edotto l'utilizzatore dei suoi livelli di consumo in tempo reale, favoriscono i comportamenti virtuosi.

Proposta la non ammissione. L'emendamento è passibile di introdurre ulteriori oneri a carico degli utenti finali. Le apparecchiature avanzate di monitoraggio possono essere promosse con gli strumenti incentivanti.

EMENDAMENTO 16:

Nei comma 8 bis e 8 ter, come all'occorrenza in tutti i commi che riprendono la direttiva (UE) 2018/2002, vanno riprese le modifiche contenute nella Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018): Sostituire dappertutto nel testo «contabilizzatore di calore» con «ripartitore dei costi di riscaldamento», «contabilizzatori di calore» con «ripartitori dei costi di riscaldamento» e «contabilizzatori individuali di calore» con «ripartitori individuali dei costi di riscaldamento».

Proposta la non ammissione. Tale accortezza è già stata prevista tramite la modifica della definizione di "sistema di contabilizzazione". Infatti, l'art. 2, comma 1, lett. e) del presente schema di d.lgs, sostituendo la lettera nn) del comma 2, dell'art.2 del d.lgs. 102/2014, introduce la seguente definizione: e) al comma 2, la lettera nn) è sostituita dalla seguente: "*nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori;*".

ART. 9 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento)

EMENDAMENTO 18:

Si chiede di sostituire "esperti in gestione dell'energia" con "auditor energetici" dato che gli EGE sono figure professionali le cui competenze sono già certificati da ente terzo oppure, in subordine, eliminare il comma.

Proposta la non ammissione. Come detto all'emendamento 1, le modifiche introdotte sono volte a unificare le figure dell'EGE e dell'energy auditor, evitando di introdurre una ulteriore certificazione ad hoc a carico degli operatori del settore in un'ottica di semplificazione.

ART. 10 (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione)

EMENDAMENTO 19

Le difficoltà degli Enti locali, individuati come soggetti demandati alle ispezioni degli impianti termici, ad affidare incarichi per lo svolgimento di queste attività ha portato ad una forte riduzione del numero di impianti ispezionati e pochissimi accertamenti dell'obbligo di contabilizzazione. Con la proposta di introduzione di un comma 7) all'articolo 12 si vuole consentire alle Regioni di istituire degli elenchi di soggetti idonei ai quali poter attingere in maniera diretta. Oltre alla creazione di un unico elenco a livello regionale di ispettori, valutati dalla medesima commissione giudicatrice, si potrebbe in questo modo ottimizzare i processi stessi di selezione in uno passaggio unico e raggiungere anche uniformità di trattamento all'interno della medesima regione.

Si propone di aggiungere una lettera per integrare il comma 7) **Nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento per le ispezioni inerenti gli impianti termici, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono dotarsi, a valle di specifiche selezioni, di elenchi di professionisti idonei ai quali è possibile affidare da parte delle Autorità competenti lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni inerenti il rispetto degli obblighi di cui all'art. 9 e dell'efficienza energetica degli impianti previsti dal DPR 412/93 e ss.mm.ii..**

Proposta la non ammissione. L'emendamento attiene all'attività di ispezione degli impianti termici, trattata dal dlgs 192/2005 recentemente modificato con il decreto di recepimento della direttiva EPBD III (D.lgs. 48/2020), mentre l'articolo tratta di professionalità del campo dei servizi energetici. Si propone pertanto di intervenire nella sede preposta.

Art. 13 (Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica)

EMENDAMENTO 23:

Si propone di eliminare il comma 3 poiché non giustificato in quanto ENEA è il soggetto maggiormente qualificato allo svolgimento dell'attività contemplata.

Proposta la non ammissione. Il comma 3 è volto a rendere più efficace il programma, assegnando all'ENEA il compito di predisposizione e coordinamento del Programma (con la supervisione del MiSE) e prevedendo il coinvolgimento di soggetti privati altamente qualificati nel settore della comunicazione.

ART. 12 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica)

EMENDAMENTO 25:

L'introduzione del e-bis introduce il settore dei trasporti tra quelli incentivabili tramite il Fondo Nazionale Efficienza Energetica. Il fondo attualmente finanzia il settore civile, terziario ed industriale. L'introduzione del settore trasporti rischia di drenare troppe risorse a scapito di questi. Tale previsione preoccupa e appare non sostenibile. **Pertanto è necessario trovare nuove risorse per accrescere il fondo poiché ha già tante destinazioni e comunque serve una stima delle risorse necessarie. Diversamente non funziona.**

Proposta la non ammissione. Non sembrano ravvedersi significative carenze delle risorse, poiché nel 2019 sono state destinate al Fondo nazionale per l'efficienza energetica risorse aggiuntive derivanti dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

ART. 17 (Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico)

EMENDAMENTO 27:

Si suggerisce di modificare il comma 2 come di seguito:

Frequenza minima delle informazioni di fatturazione o consumo.

*Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi. **in fase di fatturazione è necessario dare evidenza dei consumi effettivi registrati per ciascun mese e con il miglior grado di dettaglio. Inoltre il gestore mette a disposizione degli utenti, attraverso applicativi web, l'accesso alle informazioni riguardanti i consumi effettivi registrati e con un aggiornamento minimo a cadenza mensile.***

Proposta la non ammissione. L'emendamento non è in linea con la direttiva e comporta un aggravio degli oneri a carico degli utenti.

EMENDAMENTO 28:

Nell'allegato 9, come all'occorrenza in tutti i commi che riprendono la direttiva (UE) 2018/2002, vanno riprese le modifiche contenute nella Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018): Sostituire dappertutto nel testo «contabilizzatore di calore» con «ripartitore dei costi di riscaldamento», «contabilizzatori di calore» con «ripartitori dei costi di riscaldamento» e «contabilizzatori individuali di calore» con «ripartitori individuali dei costi di riscaldamento».

Proposta la non ammissione. Tale accortezza è già stata prevista tramite la modifica della definizione di "sistema di contabilizzazione", così come già evidenziato sub emendamento 16, cui si rinvia.

EMENDAMENTO 29:

Al comma 2 sostituire "possono essere" con "sono".

Proposta la non ammissione. L'emendamento non è in linea con la direttiva e potrebbe creare difficoltà per determinate fasce di utenza.

EMENDAMENTO 31:

Aggiungere "preferibilmente" prima di "sotto forma di grafico".

Proposta la non ammissione. L'emendamento non è in linea con la direttiva

ART. 18 (Modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008)

EMENDAMENTO 32:

Si chiede che i fattori di conversione siano uniformati alle unità di misura utilizzate commercialmente, altrimenti non è possibile utilizzare la tabella di conversione in sede di diagnosi energetica. In particolare, per il gas naturale il riferimento dimensionale sia lo standard metro cubo (Sm³) e per i carburanti i litri. In alternativa si chiede che vengano indicate le modalità di conversione per il passaggio dalle unità di misura indicate a quelle utilizzate in fattura. Inoltre, si chiede che nella lista venga inserito anche il carburante 'gasolio'. Si chiede di esplicitare anche l'acronimo NCV. Si evidenzia che in Italia viene usato il potere calorifico inferiore, ovvero PCI.

Proposta la non ammissione. L'emendamento non è in linea con la direttiva

C) ART. 5 (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione)

EMENDAMENTO 5

Alla fine dell'articolo, dopo le parole "decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" si chiede di aggiungere le parole "e possono essere oggetto di scambio con i dati raccolti dalle regioni nel catasto degli impianti termici ai sensi del d.p.r. 74/2013".

Emendamento ammesso.

EMENDAMENTO 6:

aggiungere lettera:

Considerando che all'art. 6 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica), comma 2, lettera c), viene inserita una previsione sull'esigenza di alleviare la povertà energetica, senza indicare le modalità operative, è opportuno modificare anche il comma 16 dell'art. 5 del d.lgs. 102/2014 aggiungendo "e alla riduzione della povertà energetica" come di seguito indicato:

16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei rispettivi strumenti di programmazione energetica, in maniera coordinata, concorrono al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1 e alla riduzione della povertà energetica, attraverso l'approvazione:"

Emendamento ammesso.

EMENDAMENTO 7:

Aggiungere ART. 5 BIS (NUOVO)

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni)

Il comma 1 bis è sostituito come segue:

~~"1 bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 è verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192."~~

"1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 è verificato attraverso la relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. 192/2005."

Emendamento ammesso.

ART. 9 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento)

EMENDAMENTO 17:

Ma più sotto (pag. 33 Capo II) si dice che l'Allegato 3 è abrogato. E anche l'allegato 4 con la prima parte abrogata dà pochi elementi in riferimento all'analisi costi-benefici.

Emendamento ammesso.

Trattasi di refuso e al posto dell'allegato 3 del dlgs 102/2014 andrebbe richiamato l'allegato VIII della direttiva 2012/27/UE, come al comma precedente. Invece il richiamo all'allegato 4 del dlgs 102/2014 è corretto, poiché tale allegato è modificato come previsto dalla direttiva stessa.

ART. 11 (Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione)

EMENDAMENTO 21:

in coda al comma 2 punto d) inserire: **contestualmente si devono prevedere interventi di formazione e informazione rivolti agli amministratori di condominio, anche coinvolgendo le associazioni di categoria a livello nazionale e regionale.**

Emendamento ammesso.

ART. 17 (Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico)

EMENDAMENTO 30:

Aggiungere “e sul fattore di conversione in energia primaria” dopo “gas a effetto serra”

Emendamento ammesso.

D) ART. 2 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni)

EMENDAMENTO 1:

Comma 2 , lettera c) esperto in gestione dell'energia (EGE): persona fisica che opera con certificazione secondo la norma UNI 11339 e che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche;

Comma 2 , lettera c bis) auditor energetico: persona fisica le cui competenze sono definite dalla UNI CEI EN 16247-5:2015 - Diagnosi energetiche - Parte 5: Competenze dell'auditor energetico.

Si propone una riformulazione, mantenendo ferma la necessità di unificare le figure dell'EGE e dell'energy auditor e, in genere, di evitare l'introduzione di differenziazioni professionali di dubbia validità e oneri di ulteriore certificazione ad hoc a carico degli operatori, in un'ottica di semplificazione.

Suggerita la seguente riformulazione:

Art. 2, 2, c) Energy auditor: figura coincidente con quella dell'EGE per le attività previste da questo decreto in relazione all'esecuzione di diagnosi energetiche;

Art. 2, 2, c-bis) Esperto in Gestione dell'energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247

ART. 6 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica)

EMENDAMENTO 9:

Entro il 31 dicembre ~~2021~~**2020**, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n. 51, tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato,

nonché dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da parte sia della pubblica amministrazione sia dei privati, anche attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente.”;

Proposta l'ammissione prevedendo, tuttavia, come scadenza per l'emanazione il 30 giugno 2021.

EMENDAMENTO 10:

Si segnala la necessità che, nel previsto aggiornamento del Conto Termico (d.m. 16 febbraio 2016), si tenga conto dell'integrazione con le politiche di risanamento della qualità dell'aria delle Regioni padane, con particolare riferimento al collegamento con i catasti degli impianti termici regionali e con le caratteristiche dei generatori a biomassa. Si propone pertanto di aggiungere, dopo le parole "teleraffrescamento efficiente.", le parole:

“L'aggiornamento deve altresì tenere conto dell'integrazione con le politiche di risanamento della qualità dell'aria delle Regioni padane, con particolare riferimento al collegamento con i catasti degli impianti termici regionali e con le caratteristiche dei generatori a biomassa”.

Integrato potrebbe diventare:

“Nell'aggiornamento si dovrà altresì tener conto, per gli impianti che prevedono ricadute ambientali negative, come ad esempio quelli che utilizzano la combustione delle biomasse, delle caratteristiche prestazionali di cui al decreto 7 novembre 2017, n. 186, delle limitazioni all'installazione e all'utilizzo di cui agli accordi per il risanamento della qualità dell'aria di cui al Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 9 giugno 2017 e alla loro corretta registrazione sui Catasti regionali degli impianti termici.”

Proposta l'ammissione con riformulazione.

Si propone di riformulare richiamando il rispetto degli impegni presi in sede di sottoscrizione del protocollo che ha istituito il piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria, firmato da Ministeri e Regioni.

ART. 7 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia)

EMENDAMENTO 11:

Sarebbe di estrema utilità per la pianificazione e programmazione a scala regionale se ENEA redigesse un conseguente Report, simile a RAEE di cadenza annuale, con un dettaglio Regionale - considerando le due Province Autonome di Trento e Bolzano separate. Si chiede di aggiungere in coda dopo la parola "conservazione" la seguente frase:

“ e pubblica un rapporto annuale articolato territorialmente per Regioni e Province Autonome.”

Proposta l'ammissione con riformulazione.

Si ritiene più appropriato integrare tale previsione nel comma 8 dell'articolo 8 del dlgs 102/2014, che già prevede l'elaborazione di un rapporto annuale da parte di ENEA, specificando altresì che le

Regioni metteranno a disposizione dell'Ente i dati sui risparmi di energia derivanti dalle misure attivate in ambito regionale entro il 15 marzo di ogni anno.

EMENDAMENTO 13:

d) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

“10-bis. Al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto di **ENEA del GSE e sentita la Conferenza delle Regioni**, emana bandi pubblici per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001.”.

Si suggerisce di utilizzare competenze esistenti relativamente al tema della ISO 50001

Seppur comprendendo l'intento di ampliare da parte delle imprese l'applicazione della ISO 50001, la definizione del gruppo di imprese target per il finanziamento tramite bandi pubblici di un sistema di gestione sarebbe da operare sulla base di criteri/indicatori più articolati del numero di addetti, come l'intensità energetica e complessità impiantistica, concentrando le risorse laddove ci sia più potenziale di efficienza energetica. Si fa notare inoltre che, affinché l'applicazione della ISO 50001 inneschi sistemi di gestione per lo più integrati e quindi strutturali all'interno delle imprese, sia considerata una percentuale di supporto economico non superiore a quella per “grandi imprese”, in accordo con la normativa sugli Aiuti di Stato, modulando l'intensità dell'aiuto in base alla ragione sociale, numero di addetti, venendo incontro alle imprese piccole per le quali la messa in operatività può essere difficoltosa.

Proposta l'ammissione con riformulazione.

Si ritiene che possa essere ammesso il parere della Conferenza. Tuttavia si propone di mantenere l'attività di supporto al MISE in capo al GSE al fine di tenere nettamente separati i ruoli tra il soggetto chiamato a gestire il meccanismo di incentivazione (GSE) da quello coinvolto nelle attività di sensibilizzazione ed assistenza alle PMI (ENEA).

ART. 10 (Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione)

EMENDAMENTO 20:

Al comma 1, aggiungere **“in collaborazione con le associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria e con le Regioni e le Province autonome”** dopo ENEA

Proposta l'ammissione con riformulazione:

Al comma 1, dopo ENEA aggiungere **“sentite le Regioni e le Province autonome, le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria”**

ART. 11 (Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione)

EMENDAMENTO 22

Oltre a tutte le attività indicate sarebbe utile che ENEA individuasse le scelte a cui dovrebbero attenersi i progettisti e i Comuni per limitare i consumi energetici non necessari (es: realizzazione di bussole d'ingresso negli edifici del terziario, divieto di barriere d'aria negli esercizi commerciali, uso corretto dell'illuminazione, inserimento di alberature per ombreggiamento, ecc.). Per questo, si ritiene opportuno aggiungere un nuovo punto:

- h) indirizzare modalità di progettazione edilizia, urbanistica e di arredo degli interni dell'edilizia pubblica e privata idonei a contenere i consumi energetici, mediante disposizioni da approvarsi con decreto ministeriale.**

Si propone l'ammissione con riformulazione:

- h) promuovere soluzioni di progettazione edilizia, urbanistica e di arredo degli interni idonei a contenere i consumi energetici**

Gli emendamenti presentati dalla Conferenza Unificata sono stati inseriti nel testo, secondo quanto sopra illustrato.

In data 11 giugno 2020, le Commissioni X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione Europea) della Camera dei Deputati hanno espresso i propri pareri favorevoli sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2018/2002. Tuttavia, la X Commissione (Attività produttive) ha espresso parere favorevole, evidenziando 7 osservazioni vertenti su l'opportunità di accelerare la realizzazione dei piani di installazione di misuratori di nuova generazione già previsti dalle disposizioni regolatorie di ARERA, escludendo i sistemi a lettura mobile del tipo walk-by o drive-by, di rivedere l'introduzione di una specifica certificazione per l'Energy auditor e di attivarsi in sede comunitaria per il mutuo riconoscimento di tale figura, nonché di definire puntualmente: a) la figura dell'Energy auditor come coincidente con quella dell'EGE, b) la figura dell'EGE come persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339, c) il concetto di grande impresa.

In merito alla prima osservazione, riguardante l'opportunità di accelerare la realizzazione dei piani di installazione di misuratori di nuova generazione già previsti dalle disposizioni regolatorie di ARERA, prevedendo nel tempo la rimodulazione al ribasso dei costi del servizio di lettura delle misure a fronte della tecnologia evoluta installata, si evidenzia che la segnalazione sembra riferirsi ai misuratori relativi ai vettori energetici diversi da quelli termici. Si ritiene che tali disposizioni potranno essere oggetto di diversi provvedimenti di recepimento delle direttive appartenenti al pacchetto europeo "Clean energy for all europeans", considerato in particolare il fatto che la direttiva in corso di recepimento concentra la sua attenzione sulla misurazione e sulla suddivisione delle spese relative al calore.

Per quanto concerne poi i sistemi di lettura da remoto del tipo walk-by o drive-by, non si ritiene opportuno prevedere tale esclusione poiché non espressamente prevista dalla direttiva, e tale previsione potrebbe costituire una indebita limitazione del mercato di tali dispositivi.

In merito alla seconda osservazione, è stata prevista nel testo del decreto legislativo la modifica indicata, volta a chiarire adeguatamente il ruolo degli EGE e degli energy auditor, mantenendo le definizioni separate poiché trattasi di figure professionali distinte le cui caratteristiche però coincidono

solo per le attività di diagnosi energetica. In merito alla definizione di grande impresa, il parere della Commissione X della Camera indica che dovrebbe essere chiarito nel testo che per “grande impresa” debba intendersi ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Tale definizione è stata riportata nello schema al fine di recepire l’osservazione.

La X Commissione della Camera ha inoltre invitato il Governo a valutare delle modifiche all’articolo 7, inserendo al comma 1, lett. a), secondo periodo, dopo la parola “obbligo” le seguenti “di periodicità” e di utilizzare alternativamente nel medesimo comma, alla lett. a) dell’articolo 7 o le sole parole “diagnosi energetica” o le sole parole “audit energetico”. Ha invitato poi a valutare l’opportunità di sostituire, all’articolo 11, capoverso art. 13, il comma 1 con il seguente “*Entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l’Enea, di concerto con il GSE, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l’uso efficiente dell’energia e, previa acquisizione delle osservazioni degli stakeholder tramite consultazione pubblica, lo sottopone all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico.*”; nonché segnala l’opportunità di aggiungere al comma 2 del medesimo articolo la seguente lettera: “*h) promuovere e predisporre una guida facile, riepilogativa, da aggiornare annualmente, contenente indicazioni, buone pratiche, normativa di riferimento, spiegazioni circa le agevolazioni fiscali, i diversi meccanismi incentivanti l’efficienza energetica, elaborata da GSE, ENEA e Agenzia delle Entrate. Ciascun soggetto dovrà apportare il suo contributo in relazione alle proprie funzioni*”.

La medesima Commissione ha infine invitato il Governo a valutare, con riferimento all’articolo 13 dello schema di decreto legislativo, l’opportunità di dare evidenza, al comma 1, lettera e), dell’attuazione alla diagnosi energetica successiva, data l’assenza sia all’articolo 7 che all’articolo 13 di modalità e tempistiche per comunicare l’adozione di interventi o - in alternativa- di un sistema di gestione.

Tutti i rilievi suddetti sono stati inseriti nel testo.

La Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati, in data 3 giugno 2020, a seguito dei chiarimenti forniti dal MiSE con nota del 5 maggio 2020, ha valutato favorevolmente lo schema di decreto legislativo, formulando i seguenti rilievi sugli effetti finanziari del provvedimento:

- *all’articolo 5, comma 1, lettera l), n. 1) sopprimere le parole da:* dopo le parole, *fino a:* di cui al comma 3-bis”
- *all’articolo 5, comma 1, lettera l), sostituire il numero 3) con il seguente:* 3) alla lettera b) le parole: “e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020” sono sostituite dalle seguenti “, fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021 – 2030”;
- *all’articolo 7, comma 1, lettera e), sostituire le parole da:* le parole: “nel limite massimo di 0,3 fino alla fine, con le seguenti: dopo le parole: “nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2020” sono aggiunte le seguenti: “e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 – 2030”;
- *all’articolo 11, comma 1, capoverso art. 13, comma 2, dopo le parole:* Il programma di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* si conclude nell’anno 2030 ed.

Tutti i rilievi suddetti sono stati inseriti nel testo.

L'8^a e la 13^a Commissione permanente del Senato hanno espresso il proprio parere favorevole sull'intervento normativo, rilevando l'8^a Commissione l'opportunità di valutare *“la possibilità di prevedere, per quanto concerne l'accesso all'intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 12 del provvedimento in esame, criteri di premialità per l'impiego di materiali e apparecchiature per l'efficientamento energetico originati nella filiera corta.”*

In merito, non si è previsto l'inserimento di un criterio di premialità per l'impiego di materiali e apparecchiature per l'efficientamento energetico originati nella filiera corta, poiché tale aspetto non risulta rilevante rispetto alla finalità dell'efficienza energetica.

La 14^a Commissione permanente del Senato, pur rilevando *“l'assenza della tavola di concordanza prevista dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 234 del 2012 e oggetto della sentenza della Corte di giustizia UE dell'8 luglio 2019, nella causa C-543/17”*, ha espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo.

La 10^a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato, preso atto delle osservazioni rese dalle Commissioni 8^a e 14^a, ha espresso il proprio parere favorevole, corredato di 11 osservazioni, sulle quali si è ritenuto di poter esprimere un parere di massima favorevole circa il loro accoglimento da parte del Governo, salva in ogni caso la necessità che non vi siano costi ulteriori per gli utenti finali e di evitare un aggravio degli oneri a carico degli utenti per la sostituzione di apparecchiature non obsolete.

In particolare, le osservazioni formulate dal 10^a Commissione del Senato riguardano:

1) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto:

- *l'opportunità di accelerare la realizzazione dei piani di installazione di misuratori di nuova generazione già previsti dalle disposizioni regolatorie di ARERA, che consentono la lettura automatica dei dati, con trasmissione a distanza mediante mezzo informatico che consenta al fornitore di servizi e all'utente finale di aggiornare i dati con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati, escludendo i sistemi a lettura mobile del tipo walk-by o drive-by, senza aggravio di costi in termini reali per gli utenti, garantendo l'invarianza delle tariffe di misura per i clienti come già previsto dall'attuale quadro regolatorio di riferimento di ARERA e prevedendo nel tempo la rimodulazione al ribasso dei costi del servizio di lettura delle misura a fronte della tecnologia evoluta installata;*
- *l'opportunità, alla lettera b) del comma 1, di rivedere l'introduzione di una specifica certificazione per l'Energy auditor e di attivarsi a livello comunitario per il mutuo riconoscimento della predetta figura, affinché gli Esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati in Italia siano riconosciuti come energy auditor negli altri Paesi dell'Unione europea, nonché di definire puntualmente: a) la figura dell'Energy auditor come figura coincidente con quella dell'EGE per le attività previste dallo schema di decreto in relazione all'esecuzione di diagnosi energetiche; b) la figura dell'EGE come persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339, rilasciata da organismo accreditato che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247; c) il concetto di grande impresa;*

In merito alle predette osservazioni, che ricalcano le osservazioni presentate dalla X Commissione Camera, si rimanda a quanto sopra già riportato.

2) all'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, con riferimento all'obiettivo nazionale di risparmio energetico, di sostituire la parola "indicativo" con la parola "minimo";

L'osservazione è stata inserita nello schema di decreto.

3) all'articolo 4 dello schema di decreto, con riferimento alla Cabina di regia, di prevedere obiettivi almeno annuali in termini di impegni nella verifica rispetto ad obiettivi e strumenti, nonché di introdurre una periodica informativa alle Camere sull'avanzamento delle attività della medesima Cabina;

Al fine di dare riscontro all'osservazione, è stata inserita al richiamato articolo 4 la previsione di una relazione annuale al Parlamento che informi sulle attività della cabina di regia e sullo stato di conseguimento degli obiettivi fissati per gli strumenti da essa gestiti.

4) con riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto:

- l'opportunità di fissare le prestazioni minime da raggiungere in tutti gli interventi di riqualificazione, sia pubblici che privati;

A tal riguardo si specifica che già risultano definiti attualmente specifici requisiti tecnici minimi connessi alle prestazioni energetiche che gli interventi promossi devono garantire. In particolare, ai fini dell'accesso al finanziamento, devono essere rispettati i requisiti minimi di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., nonché ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernenti "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli edifici" e "Linee guida per la certificazione energetica degli edifici".

Si ritiene pertanto che l'osservazione in discussione trovi già applicazione nella legislazione vigente.

- l'opportunità di prevedere, al comma 1, lettera f), che i bandi relativi agli incentivi gestiti dal Gestore dei Servizi Energetici possano prevedere la cumulabilità delle relative risorse finanziarie con quelle ulteriori pubbliche disponibili fino alla copertura massima integrale della spesa complessivamente da sostenere da parte dell'Amministrazione proponente, possibilmente estendendo tale previsione anche per la riqualificazione energetica delle strutture carcerarie;

In merito all'osservazione sopra riportata, è stata specificata, al richiamato comma 1, lettera f), la possibilità di cumulo dei benefici, con altre risorse disponibili fino a copertura integrale della spesa complessivamente sostenuta da parte dell'Amministrazione proponente per gli interventi di efficientamento energetico. Non si è ritenuto invece di inserire le strutture carcerarie nell'elenco dei programmi di cui al comma 1, lettera f), in quanto tali edifici sono già ricompresi nel novero degli edifici della Pubblica amministrazione centrale ammessi ai programmi di efficientamento di cui all'articolo 5, comma 1, del dlgs 102/2014. A conferma di ciò, diversi progetti presentati dal Dipartimento amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia sono già stati ammessi a finanziamento negli anni passati.

5) con riguardo all'articolo 6 dello schema di decreto, che novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014 con l'introduzione dei nuovi commi 1-ter e 4-ter.1, nonché con la modifica dei commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter e 5, stabilendo misure per l'aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a

generare risparmi per conseguire l'obiettivo specifico di efficienza energetica previsto dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE:

- *di prevedere l'automatica revisione degli obiettivi di efficienza, tenuto conto della revisione del PNIEC conseguente al prossimo aggiornamento dei target in materia di energia e clima europei, nonché l'opportunità di introdurre l'obbligo di riferire alle Camere, con la medesima cadenza prevista per le relazioni di monitoraggio previste dal PNIEC, i dati e le informazioni sul conseguimento dei risparmi;*

In merito si specifica che non si è ritenuta necessaria una esplicita previsione di aggiornamento degli obiettivi di efficienza, tenuto conto della revisione del PNIEC conseguente al prossimo aggiornamento dei target in materia di energia e clima europei, poiché la norma in discussione richiama le modalità di calcolo dell'obiettivo previste dalla direttiva in corso di recepimento. Pertanto l'aggiornamento della stessa comporterà l'automatico adeguamento dell'obiettivo nazionale.

È invece stata inserita nel testo la previsione che i dati e le informazioni sul conseguimento dei risparmi contenuti nella relazione periodicamente trasmessa alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999, siano altresì trasmessi, con la medesima cadenza, anche al Parlamento.

- *di prevedere, in materia di regime obbligatorio di efficienza energetica, che i provvedimenti concernenti la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico ricomprendano anche l'accesso al Conto termico della micro-cogenerazione ad alto rendimento, ossia i sistemi di cogenerazione con potenza elettrica inferiore a 50 kW, esclusivamente in alternativa all'accesso al meccanismo dei certificati bianchi;*

Al fine di dare seguito all'osservazione, è stata inserita, alla lettera g) del comma 1, concernente l'aggiornamento del Conto termico, la previsione di inserire nel novero degli interventi ammissibili anche quelli di installazione di impianti di microcogenerazione. Non si è ritenuto necessario specificare la necessità di non consentire il cumulo con gli incentivi già in merito concessi dal sistema dei Certificati bianchi, in quanto tale previsione già caratterizza il funzionamento dei meccanismi in discussione.

- *di prevedere azioni volte a rilanciare il meccanismo dei certificati bianchi, anche incrementando la tipologia dei progetti ammissibili e favorendo la semplificazione delle procedure di valutazione;*

Al fine di tenere conto dell'osservazione sono stati introdotti gli elementi suggeriti al comma 1, lettera f), relativo all'aggiornamento dei decreti che regolano il funzionamento del meccanismo dei Certificati bianchi.

- *di intervenire sul meccanismo del Conto Termico, in conformità con quanto previsto dal PNIEC e dal Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria, al fine di: a) prevedere l'istituzione di una specifica sezione dedicata agli interventi di efficienza e riqualificazione per il settore terziario privato; b) avviare, garantendo l'invarianza dei costi in bolletta a carico degli utenti, la revisione dei contingenti di spesa messi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, anche attraverso un loro ampliamento; c) prevedere ulteriori misure di semplificazione relative all'accesso al meccanismo del Conto termico per le Pubbliche Amministrazioni, in particolare per quanto concerne la necessità di estendere le tempistiche della cosiddetta "prenotazione degli incentivi", in modo da renderle coerenti con quelle medie dettate dal Codice dei contratti; d) ampliare, nell'ambito degli interventi di*

riqualificazione profonda dell'edificio, gli interventi ammissibili mediante l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici;

Gli elementi suggeriti nell'osservazione, laddove non già presenti nel comma 1, lettera g) relativo all'aggiornamento del Conto termico, sono stati inseriti nel medesimo comma.

- *di prevedere, al comma 1, lettera e), che le misure indicate nella relazione allegata al PNIEC, elaborata dal Ministro dello sviluppo economico e redatta ai sensi dell'allegato III del Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia, possano essere modificate a seguito di consultazione della Conferenza Unificata e di istruttoria tecnica condotta in sede di Osservatorio PNIEC*

Al fine di tenere conto dell'osservazione è stata modificata la lettera e) del comma 1, prevedendo che le misure indicate nella relazione in discussione possano essere integrate, modificate o soppresse, anche a seguito della consultazione della Conferenza Unificata nell'ambito dell'osservatorio di cui al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

- *di prevedere, al comma 1, lettera f), con riferimento alla valorizzazione dei titoli di efficienza energetica, un espresso riferimento alla condizione dell'effettiva capacità degli interventi che accedono al meccanismo di generare certificati bianchi;*

Si ritiene che gli elementi necessari a dare seguito all'osservazione siano già presenti nel testo. Infatti ove ci si riferisce alla definizione degli obiettivi periodici per il meccanismo dei Certificati bianchi secondo una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste, si richiama imprescindibilmente la necessità di riferirsi in tale esercizio all'effettiva capacità degli interventi che accedono al meccanismo di generare Certificati bianchi. Non si è pertanto ritenuto di modificare il testo proposto.

- *di prevedere, al comma 1, lettera g), con riferimento agli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente che utilizzino prevalentemente fonti rinnovabili, l'ampliamento del Conto Termico sia per gli operatori che per i clienti finali;*

In merito all'osservazione sopra riportata, non si è ritenuto opportuno introdurre la modifica indicata, che prevede che l'intervento di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente sia agevolato sia per gli operatori che per i clienti finali, poiché mentre nel caso di allaccio da parte di un cliente finale l'intervento consisterebbe nell'installazione di uno scambiatore di calore al posto dell'impianto di generazione di calore preesistente, conservando le caratteristiche di piccoli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 29 del dlgs 28/2011, istitutivo del Conto termico, nel caso di ampliamento del beneficio agli operatori delle reti di teleriscaldamento, l'intervento acquisirebbe connotati infrastrutturali di ampliamento della rete, non adatti allo strumento e difficilmente rispondenti ai dettami della norma istitutiva. Si ritiene infatti che tali interventi di carattere infrastrutturale, seppur importanti, debbano essere promossi tramite altre misure già a disposizione, quali ad esempio il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, che prevede un contingente proprio dedicato all'ampliamento delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente.

- *di prevedere, al comma 1, lettera g), l'opportunità di fare un espresso riferimento alla microcogenerazione ad alto rendimento, ossia ai sistemi di cogenerazione con potenza elettrica inferiore a 50 kW, così da includere gli impianti di microcogenerazione tra le tecnologie del Conto Termico,*

esclusivamente in alternativa all'accesso al meccanismo dei certificati bianchi, come già indicato al numero 5);

Come già sopra riportato, al fine di dare seguito all'osservazione, è stata inserita, alla lettera g) del comma 1, concernente l'aggiornamento del Conto termico, la previsione di inserire nel novero degli interventi ammissibili anche quelli di installazione di impianti di microgenerazione.

6) con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, che novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014:

- *l'opportunità d'individuare, in materia di diagnosi energetiche e di sistemi di gestione dell'energia, una correlazione tra il riconoscimento degli sconti e l'effettivo contributo delle singole aziende al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni;*

L'osservazione non è chiara, per quel che concerne i meccanismi di promozione dell'efficienza energetica i benefici sono già commisurati all'effettivo risparmio energetico conseguibile o conseguito. Qualora invece l'osservazione faccia riferimento al tema del bonus agli energivori, si segnala che la norma già prevede per tali imprese l'obbligatorietà di esecuzione di almeno un intervento di efficienza nel periodo che intercorre tra due diagnosi successive.

- *l'opportunità di aggiornare, al comma 1, lettera a), la definizione d'impresa a forte consumo di energia in coerenza con il D.M. 21 dicembre 2017, altresì indicando per i soggetti obbligati di adoperare la matrice di sistema ISO 50001, prodotta e pubblicata sul portale ENEA, come misura alternativa alla diagnosi energetica obbligatoria;*

Al fine di tenere conto dell'osservazione è stato aggiornato il richiamo alle imprese energivore, riferendosi al campo di applicazione del D.M. 21 dicembre 2017.

Per quanto concerne la possibilità per i soggetti obbligati di adoperare la matrice di sistema ISO 50001, prodotta e pubblicata sul portale ENEA, come misura alternativa alla diagnosi energetica obbligatoria, si richiama l'attenzione sul fatto che l'adozione di sistemi ISO 50001 costituisce già un'alternativa prevista a norma di legge e pertanto non si ritiene necessario fornire ulteriori specificazioni. In merito poi alla possibilità di utilizzare la matrice di sistema prodotta da ENEA, si ritiene che tale utilizzo dovrebbe essere comunque facoltativo, ancorché consigliabile. Ciò in particolare al fine di non gravare con ulteriori adempimenti in capo alle imprese.

- *l'opportunità di introdurre la lettera c-bis), al fine di prevedere al comma 8 dell'articolo 8, che i risparmi di energia annui per i quali non siano stati riconosciuti incentivi rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti dalle imprese di cui all'articolo 8, commi 1 e 3, o dagli enti pubblici che abbiano aderito ad una convenzione CONSIP relativa a servizio energia, illuminazione o energy management, debbano essere comunicati dalle imprese e dagli enti all'ENEA e debbano concorrere al raggiungimento dei target fissati dal decreto;*

Al fine di tenere conto dell'osservazione, è stata prevista una modifica dell'articolo 7, comma 8 del dlgs 102/2014, che già tratta l'argomento in oggetto. Pertanto la modifica è stata inserita all'articolo 6, comma 1, lettera n) dello schema di decreto legislativo in discussione.

- *l'opportunità di prevedere che l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non si applichi alle imprese con consumi annui complessivi inferiori ad una specifica soglia definita dal Ministero dello Sviluppo Economico;*

Per dare seguito all'osservazione, è stata introdotta nel testo la nuova lettera d), al comma 1. In particolare si prevede che non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep. Tale soglia è stata definita in collaborazione con l'ENEA, e rappresenta il limite al di sotto del quale gli oneri per l'esecuzione della diagnosi energetica periodica obbligatoria non consentirebbero un rapporto tra costo e beneficio favorevole per l'impresa.

7) con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, che novella l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014:

- *l'opportunità di uniformare il vincolo di esecuzione della diagnosi energetica per le PMI non obbligate agli stessi soggetti che possono eseguire le diagnosi per le imprese obbligate, ossia EGE (Esperti nella gestione dell'energia) ed ESCo (Energy Service Company);*

In merito all'osservazione sopra riportata, sembra erroneo il riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, che novella l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, che tratta di Misurazione e fatturazione dei consumi energetici. Qualora ci si riferisca invece ai programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, trattati dall'articolo 8, comma 9 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2014, si evidenzia che non si è ritenuto di apportare la modifica indicata, in considerazione del fatto che i programmi di cui sopra hanno scadenza prevista nell'anno 2020 e pertanto la disposizione non troverebbe applicazione.

- *l'opportunità di prevedere che, nei casi in cui anche l'uso di ripartitori per costi di riscaldamento non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorra all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali secondo norme tecniche nazionali vigenti, quali la norma UNI 9019 e UNI TR 11388, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459, stabilendo altresì che eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, debbano essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato, redatta secondo i criteri generali, le metodologie e le procedure indicate con apposito provvedimento dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;*

In relazione all'osservazione di cui sopra, si evidenzia che in base alla definizione nn) introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera e) dello schema di decreto, i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione. Non è pertanto stata prevista la modifica volta a disporre l'installazione dei contabilizzatori laddove l'uso di ripartitori per costi di riscaldamento non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.

E' stato invece previsto, all'articolo 8, comma 1, lettera a), una modifica dell'articolo 9, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 102 del 2014, al fine di tenere conto dell'osservazione in esame, che eventuali casi di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali nel caso di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore

individuali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato. Non si ritiene tuttavia che la definizione dei criteri generali, delle metodologie e delle procedure indicate al fine di redigere tale relazione rientri tra i compiti di regolazione dell'Autorità. Inoltre, in analogia alla similare disposizione di cui alla lettera b) del medesimo articolo 9, comma 5, già in vigore da alcuni anni, non si è ritenuto necessario prevedere ulteriori criteri, oltre quelli già previsti dalla norma UNI EN 15459, per la redazione della relazione in esame.

- *di prevedere, all'articolo 9, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 102, che negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico che alimenta vari edifici venga installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura;*

In merito si specifica che non si è ritenuto opportuno apportare modifiche al testo poiché tale disposizione sembrerebbe essere già contenuta al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 102 del 2014. Nel caso in cui, invece, l'osservazione intenda suggerire l'installazione di un contatore a valle del sistema comune di generazione del calore e in capo ad ogni edificio asservito, la proposta non trova giustificazione dal punto di vista economico, poiché essendo già prevista la contabilizzazione per ogni utenza, ciò risulterebbe un aggravio di oneri per gli utenti finali, senza l'apporto di sufficienti benefici dal punto di vista del monitoraggio dei consumi.

- *tenuto conto della necessità di chiudere la procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea per "split incentives", l'opportunità di superare l'espresso riferimento alla norma UNI 10200 e, nelle more delle linee guida dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico (ENEA), di prevedere limiti nell'attribuzione delle quote fra prelievi volontari e involontari compresi fra il 50 e 70 per cento;*

Al fine di dare seguito all'osservazione sopra riportata, è stata inserita la lettera b) del comma 1 all'articolo 8. Si segnala tuttavia che, in considerazione del fatto che la guida ENEA prevista alla successiva lettera c) e richiamata nell'osservazione, non potrà che costituire una mera indicazione di carattere generale riguardo la suddivisione delle spese, essendo le possibili casistiche estremamente numerose, è stato previsto che tale documento conservi un carattere indicativo e non obbligatorio, rimanendo nella facoltà del condominio la scelta della quota da attribuire al consumo volontario, nel minimo comunque del 50% (come indicato dall'osservazione della Commissione). Non si è inoltre ritenuto necessario prevedere un tetto del 70% alla quota dei costi da attribuire ai prelievi volontari, in considerazione del fatto che una quota eventualmente superiore, qualora scelta dal condominio stesso, favorirebbe comunque una ripartizione delle spese più fedele all'effettivo consumo. Inoltre, considerato che nel caso delle nuove costruzioni i consumi involontari sono particolarmente contenuti, non sarebbe opportuno comunque imporre nel calcolo della ripartizione delle spese di riscaldamento una quota massima per i consumi volontari del 70%.

- *di sostituire, al comma 1, lettera f), capoverso "comma 8-ter", dello schema di decreto legislativo in esame, il riferimento alla fatturazione dei consumi con uno alla ripartizione dei costi nell'ottica della contabilizzazione divisionale, nonché di sostituire: al numero 1), il riferimento al fornitore di servizi energetici con un riferimento al fornitore di servizi di ripartizione dei costi; al numero 3), con riguardo alla fornitura di informazioni chiare e comprensibili, il riferimento alla fattura con uno alla fattura di fornitura ed, infine, al numero 4), con un riferimento all'obbligo di comunicare al cliente a*

titolo gratuito le informazioni sulla fatturazione dei consumi, e all'obbligo di effettuare a costi ragionevoli la ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento;

In merito all'osservazione sopra riportata, si evidenzia che la direttiva 2002/2018 fa espresso riferimento alla fatturazione, intesa non solo come suddivisione delle spese a valle del contatore di fornitura, ma anche come fatturazione della fornitura energetica per l'alimentazione del sistema comune di generazione di calore o fatturazione del calore fornito tramite rete di teleriscaldamento. La modifica indicata pertanto appare non essere in linea con la direttiva. Si specifica inoltre che il fornitore di servizi di ripartizione dei costi risulta ricompreso nella categoria dei fornitori di servizi energetici e la fattura di cui al numero 3 non riguarda esclusivamente la fornitura energetica, ma può riguardare anche la ripartizione dei costi. In merito alla modifica suggerita per il punto 4) si segnala che in base a quanto previsto all'articolo 11-bis, paragrafo 2 della direttiva, risulta necessario indicare che la ripartizione dei costi delle informazioni di fatturazione in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali si effettuata senza scopo di lucro. Ciò sembra inoltre ricomprendere il concetto di ragionevolezza dei costi, richiamato al secondo periodo del medesimo paragrafo 2 della direttiva.

8) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto, che novella l'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014:

- *di prevedere che i detentori di dati inerenti i consumi finali, quali i distributori, SNAM ed Acquirente Unico, mettano i medesimi dati a disposizione del Gestore dei Servizi Energetici;*

L'osservazione è stata recepita è inserita all'articolo 9, comma 1, lettera b) dello schema di decreto in discussione.

- *di prevedere che il GSE si confronti con le associazioni di categoria di riferimento, al fine di identificare gli attuali ostacoli che limitano la diffusione della cogenerazione ad alto rendimento e le più efficaci azioni correttive;*

L'osservazione è stata recepita è inserita all'articolo 9, comma 1, lettera a) dello schema di decreto in discussione.

9) l'opportunità di apportare modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di verificare le azioni necessarie a garantire la completa attuazione ed eventuale revisione del D.M. 16 marzo 2017, nonché di prevedere che l'ENEA predisponga il programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia in collaborazione con le associazioni di categoria e dei consumatori, nonché con le Regioni;

In merito all'osservazione di cui sopra si evidenzia che il tema di cui al D.M. 16 marzo 2017, concernente approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microgenerazione ad alto rendimento e di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili, non è pertinente all'articolo in discussione.

Per quanto riguarda invece la collaborazione proposta per la predisposizione del piano nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, al fine di tenere conto dell'osservazione, al comma 1 del citato articolo è stata prevista una apposita consultazione pubblica. Non si ritiene tuttavia

prevedere un ruolo consultivo da parte delle Regioni in tale ambito, al fine di non appesantire e rallentare il processo di approvazione annuale del programma.

10) con riferimento all'articolo 12 dello schema di decreto in esame, che novella l'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, l'opportunità di potenziare l'operatività del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, prevedendo la possibilità di concedere contributi a fondo perduto per rendere lo strumento maggiormente fruibile, nonché, tenuto conto dell'inclusione del settore dei trasporti tra quelli incentivabili, di incrementare la dotazione del medesimo Fondo;

L'osservazione, con riferimento alla possibilità di concedere contributi a fondo perduto per rendere lo strumento maggiormente fruibile, è stata recepita ed è stata inserita all'articolo 12, comma 1, lettera b) dello schema di decreto in discussione. Il recepimento dell'osservazione consentirà di aumentare il tiraggio delle risorse allocate sul Fondo, allo stato attuale poco utilizzato, dando liquidità al mercato soprattutto in un periodo di forte crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19. Non si ritiene invece necessario, per il momento, incrementare la dotazione annuale del Fondo, alla luce delle risorse ancora disponibili, nonché delle risorse già destinate a questo scopo dalla normativa vigente. Si ritiene che la dotazione sarà sufficiente a coprire adeguatamente le richieste di incentivazione che giungeranno.

11) con riferimento all'articolo 17 dello schema di decreto legislativo in esame, che introduce l'Allegato 9 nel decreto legislativo n. 102 del 2014:

- *tenuto conto che il Regolamento Ue 2018/1999, all'articolo 54, abroga l'articolo 24, paragrafi 1, 3, 4 e 11, e l'Allegato XIV della direttiva 2012/27, in tal modo rendendo superata la metodologia del PAAEE prevista dall'articolo 17 in esame, l'opportunità di apportare le necessarie modifiche per rendere la disposizione coerente con la disciplina relativa al monitoraggio integrato e all'aggiornamento dei PNIEC introdotta dal predetto Regolamento;*

L'osservazione è stata recepita prevedendo, all'articolo 19, comma 1 dello schema di decreto in discussione, l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, poiché superato dalle disposizioni introdotte dal Regolamento Ue 2018/1999.

- *l'opportunità di prevedere, relativamente alla disciplina sui requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico di cui al punto 3, lettera b), dell'Allegato 9, l'introduzione dell'obbligo d'informazione in merito al mix di combustibili utilizzato e alle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, nonché di una descrizione delle diverse tasse e tariffe applicate, anche relativamente alle forniture da reti di teleriscaldamento.*

L'osservazione è stata recepita ed è inserita al punto 3, lettera b), dell'Allegato 9, introdotto dall'articolo 17 dello schema di decreto in discussione.

Con riferimento alla richiesta di recepimento delle condizioni ostanti al parere positivo della Conferenza Unificata rappresentate nelle Osservazioni di minoranza sullo schema di Parere della 10ª Commissione Attività produttive, commercio e turismo del Senato, eccezion fatta per l'emendamento regionale n. 8 su cui si è espresso un parere di massima favorevole in merito al suo accoglimento (è infatti stata prevista la modifica del testo all'articolo 6, comma 1 lettera e) dello schema in

discussione), si è rappresentato che le proposte emendative 14 e 24 avanzate dalle Regioni e Province autonome in sede di Conferenza Unificata determinano taluni aspetti problematici.

Infatti, l'emendamento n. 14 all'articolo 8 dello schema di provvedimento legislativo contiene una serie di modifiche per recepire la differenziazione degli obblighi dei contatori di energia elettrica e gas da quelli per il teleriscaldamento.

In merito alla modifica al comma 1 (differenziazione degli obblighi dei contatori di energia elettrica e gas da quelli per il teleriscaldamento) si segnala che sebbene la direttiva abbia separato le disposizioni concernenti elettricità e gas rispetto a quelle relative al teleriscaldamento e acqua calda, il comma 1 dell'articolo 14⁹ del d.lgs. n. 102 del 2014 risulta già conforme al recepimento delle disposizioni europee e non vi è ragione di modificarlo. Ciò anche al fine di evitare confusione.

Per quanto riguarda la modifica al comma 5, lettera b), si segnala che i sotto-contatori devono essere installati per ogni unità immobiliare al fine di garantire la possibilità di una corretta suddivisione delle spese. I sotto-contatori non sono necessari se installati a monte delle forniture all'edificio, ove eventualmente devono essere installati contatori di fornitura.

In merito infine alla modifica al comma 5, lettera d), relativa alla ripartizione delle spese per il riscaldamento nei condomini, poiché la proposta non permette di sanare la procedura di infrazione attualmente aperta a carico dell'Italia, si è proposta una riformulazione volta a risolvere tale criticità, prevedendo il recepimento dell'osservazione della 10^a Commissione Senato, sull'opportunità di superare l'espresso riferimento alla norma UNI 10200 definire limiti specifici nell'attribuzione delle quote fra prelievi volontari e involontari.

Con riferimento all'emendamento n. 24, col quale le Regioni intendono introdurre un art. 11bis che modifica l'art. 14 del d.lgs. n.102/2014, con abrogazione del comma 6 e sostituzione del comma 7, al fine della previsione di deroghe in materia di computi volumetrici derivanti dai maggiori spessori delle mura esterne per interventi di efficientamento energetico, si segnala che, a seguito del parere favorevole del MIT condizionato ad una riformulazione dell'emendamento offerta dallo stesso MIT con mail del 6 luglio 2020, è stato introdotto l'art. 11-bis di modifica dell'art. 14 del d.lgs. 102/2014. ~~la materia è di competenza del MIT, che dovrebbe pertanto esprimere il proprio parere. Da parte del MISE, per quanto di competenza, non si ravvisano preclusioni.~~

Inoltre, con riferimento alla richiesta di recepimento di ulteriori modifiche, si evidenzia, con riferimento all'art. 4 (Promozione dell'efficienza energetica negli edifici) che la richiesta di allargamento della partecipazione alla Cabina di regia nazionale per l'efficienza energetica negli edifici, oltre al MIT e al MEF, anche ai rappresentanti di almeno cinque Regioni, non può ritenersi condivisibile. Il Fondo è aperto a conferimenti di risorse regionali, ma finora questa potenzialità non è attiva. Dunque, in questa fase, la richiesta appare un appesantimento dei processi di approvazione e realizzazione dei progetti di riqualificazione energetica degli edifici, visto che cabina di regia è chiamata a seguire in primis il programma di riqualificazione energetica degli edifici della PA centrale e non si comprende il valore aggiunto che potrebbero portare ai lavori i cinque rappresentanti delle Regioni. Infatti potrebbe riconoscersi un qualche significato a tale estensione solo quando vi saranno conferimenti regionali. Del resto, i Ministeri non sono presenti negli organismi di gestione delle risorse regionali finalizzate all'efficienza energetica, pur essendo certamente parte delle politiche nazionali in materia.

All'art. 5 (Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione) si chiede di fare la distinzione tra edifici della PA centrale e PA territoriale e, altresì, di specificare chi si occuperà operativamente della realizzazione e della manutenzione del Portale informatico istituito come dall'art. 5, comma 1, lettera c) presso il MISE che dovrà gestire le proposte di intervento delle Pubbliche Amministrazioni centrali per la riqualificazione energetica degli immobili dalle stesse occupati.

A riguardo, può esprimersi un parere di massima favorevole, salva la necessità che il portale debba essere gestito direttamente dal Ministero dello sviluppo economico, come chiarito all'articolo 5, comma 1, lettera c).

All'Art. 6 (Obiettivo obbligatorio di efficienza energetica) si ritiene opportuno che l'aggiornamento del Conto Termico sia anticipato al 31.12.2020 invece che al 31.12.2021 per la necessità di coordinare e sistemizzare il conto termico con tutti i sistemi di incentivazione dell'efficienza energetica; inoltre si ritiene opportuno semplificare l'accesso al meccanismo non solo alla pubblica amministrazione ma anche ai privati.

Non si ritiene di poter condividere completamente tali posizioni, in quanto l'emanazione del decreto potrebbe verosimilmente avvenire entro il primo semestre del 2021, in ragioni dei significativi impegni derivanti dall'attuazione della misura del Superecobonus nonché dal decreto sugli obiettivi 2021-2023 assegnati ai certificati bianchi e per il rilancio del meccanismo. Tuttavia è stata prevista l'anticipazione di tale data al 30 giugno 2021 ed è stata prevista l'indicazione di estendere le misure di semplificazione anche ai soggetti privati.

All'Art. 11 (modifica art. 13 - Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica) si chiede che il programma di informazione e formazione, finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia, che l'Enea deve aggiornare con cadenza triennale, sia fatto con la collaborazione con le associazioni dei consumatori, le associazioni di categoria e con le Regioni e le Province autonome.

A riguardo si segnala che tale collaborazione è già prevista nell'articolato, fatta salva la collaborazione con le regioni per la predisposizione del programma, atteso che tale processo risulterebbe appesantire ed allungare in maniera importante il processo di approvazione annuale.

All'Art. 12 (modifica art. 15 - Fondo nazionale per l'efficienza energetica) si evidenzia la forte criticità dell'introduzione del settore dei trasporti tra quelli incentivabili tramite il Fondo Nazionale Efficienza Energetica senza nuove risorse che incrementano la disponibilità del fondo stesso. Il fondo attualmente finanzia il settore civile, terziario ed industriale dunque preoccupa fortemente che l'introduzione del settore trasporti rischia di drenare troppe risorse a scapito di questi.

Come già sopra chiarito, in merito alle criticità segnalate, si evidenzia che le risorse attualmente impegnate per progetti presentati al Fondo sono contenute e il rischio che il settore dei trasporti possa drenare risorse appare eccessivo. Non si ritiene quindi necessario, per il momento, incrementare la dotazione annuale del Fondo, alla luce delle risorse ancora disponibili, nonché delle risorse già destinate a questo scopo dalla normativa vigente. Si ritiene che la dotazione sarà sufficiente a coprire adeguatamente le richieste di incentivazione che giungeranno.

All'Art. 17 che introduce l'ALLEGATO 9 (Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico) al fine di mantenere il disposto della Direttiva EED II, che impone l'obbligo di comunicare le informazioni in modo generalizzato per tutte le tecnologie, si chiede di sostituire la lettera b) del comma 3 con la seguente: Comma 3, lettera (b) – "informazioni sul mix di combustibili utilizzato e sulle relative emissioni annuali di gas a effetto serra, nonché una descrizione delle diverse tasse, imposte e tariffe applicate. Sono comprese le forniture da reti di teleriscaldamento."

Tuttavia, in senso contrario, deve evidenziarsi che le disposizioni introdotte sono volte al recepimento della direttiva in argomento che prevede tale set di informazioni esclusivamente per il Teleriscaldamento.

Nello specifico, si riporta di seguito una descrizione articolo per articolo del contenuto del provvedimento in questione.

L'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo, concernente le finalità, al fine di introdurre quelle non precedentemente previste dalla normativa e introdotte dalla EED II, come il principio europeo dell'efficienza energetica al primo posto.

L'articolo 2 introduce modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo, concernente le definizioni, per integrare nella normativa nazionale le nuove definizioni introdotte dalla EED II. Inoltre è aggiornata la definizione di "esperto in gestione dell'energia - EGE", integrando in tale figura anche quella di auditor energetico, al fine di chiarire l'identificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici. **È aggiornata la definizione di grande impresa al fine di chiarire meglio il perimetro d'applicazione degli obblighi ad esse destinati.** È infine ampliato il perimetro delle pubbliche amministrazioni che possono presentare richieste di finanziamenti per progetti di riqualificazione energetica dei propri edifici nell'ambito del programma PREPAC. È infine aggiornata la definizione di sistema di contabilizzazione, al fine di tenere debito conto della rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L31 del 4 febbraio 2020.

L'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo, concernente l'obiettivo nazionale di risparmio energetico, aggiornandolo per tenere conto del nuovo target al 2030 fissato dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo, in merito alla promozione dell'efficienza energetica negli edifici, sopprimendo le disposizioni relative alla strategia di lungo termine per la riqualificazione del parco immobiliare, ora trasferita nella direttiva 844/2018 (EPBD III) sulla prestazione energetica degli edifici. Inoltre aggiorna le disposizioni sulla Cabina di regia per l'efficienza energetica, includendo la partecipazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 5 introduce modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo sul miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione e in particolare sul programma di riqualificazione degli edifici della PA centrale (PREPAC). La disposizione è finalizzata a favorire la semplificazione e la velocizzazione delle procedure relative alla realizzazione del PREPAC, nonché a garantire la realizzazione di interventi di efficientamento energetico presso edifici in uso al Ministero della difesa, temperando le esigenze operative, logistiche e addestrative della difesa e tenendo conto delle peculiarità degli edifici militari. Inoltre si prevede che, fermo restando il conseguimento dell'obiettivo di riqualificazione ivi previsto, possano essere emessi bandi per il finanziamento di interventi di efficientamento di determinate fattispecie di edifici di proprietà pubblica. Infine, è prevista la realizzazione di un portale informatico per la presentazione delle istanze di richiesta di finanziamento per i progetti di riqualificazione. L'articolo prevede infine il rifinanziamento del Programma per il periodo 2021-2030 a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. **A seguito del parere rilasciato dalla Conferenza unificata, inoltre, è stato rafforzato il ruolo delle regioni e degli enti locali al fine di conseguire l'obiettivo nazionale di efficienza energetica e di riduzione della povertà energetica.**

L'articolo 5-bis, introdotto per tenere conto del parere rilasciato dalla Conferenza Unificata, modifica l'articolo 6 del decreto legislativo, al fine di chiarire che il rispetto dei requisiti relativi al Green Public Procurement per gli immobili della PA è verificato attraverso la relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

L'articolo 6 introduce modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo, al fine di adeguare le disposizioni nazionali per il conseguimento dell'obiettivo specifico di efficienza energetica previsto dall'articolo 7 della direttiva, al nuovo periodo d'obbligo 2021-2030. Tra queste si prevedono disposizioni per l'aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire tale obiettivo, quali i certificati bianchi e il conto termico. Quanto previsto è in linea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e dalla relazione sull'attuazione dell'articolo 7 della direttiva, già trasmessi in via formale alla Commissione europea dai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle infrastrutture e dei trasporti. La suddetta relazione, redatta ai sensi dell'allegato III del Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia, quantifica l'obiettivo di risparmio obbligatorio di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica come modificata dalla EED II e identifica le misure di

promozione dell'efficienza energetica poste in campo per il suo conseguimento (come previsto dagli articoli 7, 7-bis e 7-ter della EED come modificata). In particolare le misure identificate sono:

- a. lo schema d'obbligo dei Certificati Bianchi;
- b. le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica ed il recupero edilizio del patrimonio immobiliare esistente;
- c. il Conto Termico;
- d. il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica (FNEE);
- e. il Piano Impresa 4.0;
- f. il Programma per la Riqualficazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC);
- g. il Programma di interventi di efficienza energetica promossi dalle politiche di coesione 2021-2027;
- h. il Piano nazionale di Informazione e Formazione per l'efficienza energetica (PIF);
- i. le misure per la mobilità sostenibile quali: il rinnovo del parco veicoli del trasporto pubblico locale e gli interventi di shift modale nel trasporto merci.

L'articolo 7 introduce modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo, per aggiornare la disciplina dell'obbligo di eseguire diagnosi energetiche nelle grandi imprese e nelle imprese energivore alla luce dell'esperienza maturata nel periodo 2014-2020. Sono inoltre introdotte misure di promozione dell'efficienza energetica nelle PMI, finalizzate a favorire i sistemi di gestione dell'energia e l'esecuzione delle diagnosi energetiche. Tali misure sono finanziate tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO₂ nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 8 introduce modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo, in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, evidenziando che le società di vendita di energia al dettaglio non ostacolano i consumatori nel passaggio a un altro fornitore.

L'articolo 9 introduce modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo, concernente la promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, prevedendo l'aggiornamento periodico dell'analisi del potenziale di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. Inoltre, al fine di aggiornare le modalità di stima del Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento, rinvia all'Allegato VIII della direttiva 2012/27/UE come sostituito dal regolamento delegato (UE) 2019/826.

L'articolo 10 introduce modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo in materia di disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, chiarendo gli ambiti di intervento degli esperti in gestione dell'energia, e includendo in tale profilo anche quello dell'auditor energetico.

L'articolo 11 introduce modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo al fine di aggiornare le attività di formazione e informazione in materia di efficienza energetica. A tale scopo è istituito il Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, la cui realizzazione è attribuita all'ENEA, **di concerto con il GSE**, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico. Tale misura è finanziata tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO₂ nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 11-bis introduce modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 102/2014, abrogando il comma 6 e modificando il comma 7, al fine di introdurre deroghe nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, relativamente al maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessari per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

L'articolo 12 introduce modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo concernente il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, al fine di potenziarlo tramite la possibilità di **erogare contributi a fondo perduto** e di estendere le iniziative agevolabili al settore dei trasporti. A tal fine, tra l'altro, è previsto il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla disciplina attuativa del Fondo. Inoltre è prevista la valorizzazione dei dati raccolti dalle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo stesso.

L'articolo 13 introduce modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo per aggiornare la materia delle sanzioni con riferimento alla disciplina delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo stesso. In particolare, è introdotta una sanzione aggiuntiva nel caso di reiterazione dell'inadempimento con

violazione della diffida del Ministero dello sviluppo economico all'esecuzione della diagnosi energetica, nonché un'ulteriore sanzione a carico delle imprese c.d. energivore in caso di accertata violazione dell'obbligo di dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse previsto dall'art. 8, comma 3.

L'articolo 14 abroga l'Allegato 3 del decreto legislativo.

L'articolo 15 abroga la parte I "Principi generali dell'analisi costi-benefici" all'Allegato 4 del decreto legislativo.

L'articolo 16 modifica l'Allegato 7 in materia di Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione per apportare le modifiche introdotte dalla direttiva.

L'articolo 17 introduce l'Allegato 9, come previsto dalla direttiva, concernente requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico.

L'articolo 18 sostituisce l'allegato 1 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, in materia di coefficienti di conversione, per adeguarlo alle disposizioni della direttiva.

L'articolo 19 reca disposizioni finali.

• • • • •

Tabella di concordanza per il recepimento della direttiva 2012/27/UE come modificata dalla direttiva 2018/2002/UE

Riferimento della Direttiva 2018/2002	Impatti sulla Direttiva 2012/27/UE	Impatti sulla normativa nazionale già in vigore	Modifica sul TESTO COORDINATO del d.lgs. 102/2014	Bozza di DLGS di modifica il d.lgs. 102/2014	Commenti
Art. 1, comma 1	Art. 1 Ambito di applicazione	d.lgs. 102/2014, articolo 1, comma 1	articolo 1, comma 1	articolo 1, comma 1	
Art. 1, comma 2	Art. 3 Obiettivi di efficienza	Commi 4 Commi 5 Commi 6	articolo 3, comma 1	articolo 3, comma 1	non prevede disposizioni da recepire a livello nazionale
Art. 1, comma 3	Art. 7 Metodologie di calcolo dei risparmi	Articolo sostituito Comma 1 Comma 2 Comma 3 Comma 4 Comma 5 Comma 6 Comma 7 Comma 8 Comma 9 Comma 10	d.lgs. 102/2014, articolo 7, commi da 1 a 8	articolo 6, comma 1, lettera b) articolo 6, comma 1, lettera b) articolo 6, comma 1, lettera b) articolo 6, comma 1, lettera b) e c) articolo 6, comma 1, lettera b) e c) articolo 6, comma 1, lettera d) articolo 6, comma 1, lettera d) e h) articolo 6, comma 1, lettera b) articolo 6, comma 1, lettera e) articolo 6, comma 1, lettera e)	Per il periodo 2021-2030 l'Italia ha scelto di non avvalersi delle possibilità identificate dalla direttiva Per il periodo 2021-2030 l'Italia ha scelto di non avvalersi delle possibilità identificate dalla direttiva Per il periodo 2021-2030 l'Italia ha scelto di non avvalersi delle possibilità identificate dalla direttiva Per il periodo 2021-2030 l'Italia ha scelto di non avvalersi delle possibilità identificate dalla direttiva

Art. 1, comma 6	Art. 9- bis (aggiu nto)	Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffreddamento e ACS	Articolo aggiunto	d.lgs. 102/2014, articolo 9, commi 1, 2, 3			Già recepito da articolo 9, comma 1 del dlgs 102/2014
		•	Comma 1				Già recepito da articolo 9, comma 5, lettera a) del dlgs 102/2014
			Comma 2				
	Art. 9- ter (aggiu nto)	Ripartizione delle spese	Articolo aggiunto	d.lgs. 102/2014, articolo 9, comma 5			
		•	Comma 1				Già recepito da articolo 9, comma 5, lettera b) e c) del dlgs 102/2014
			Comma 2		articolo 9, comma 5-ter	articolo 8, comma 1, lettera b)	
			Comma 3		articolo 9, comma 5, lettera d)	articolo 8, comma 1, lettera a)	Già recepito da articolo 9, comma 5, lettera d) del dlgs 102/2014
	Art. 9- quater (aggiu nto)	Obbligo di lettura da remoto	Articolo aggiunto	non presente			
		•	Comma 1		articolo 9, comma 5-bis	articolo 8, comma 1, lettera b)	
			Comma 2		articolo 9, comma 5-bis	articolo 8, comma 1, lettera b)	
Art. 1, comma 7	Art. 10	Informazioni di fatturazione per gas, energia elettrica	Comma 1	d.lgs. 102/2014, articolo 9, commi 4, 6, 7	articolo 9, comma 6, lettera a)	articolo 8, comma 1, lettera d)	
Art. 1, comma 8	Art. 10-bis (aggiu nto)	Informazioni di fatturazione per riscaldamento, raffreddamento e ACS	Articolo aggiunto	d.lgs. 102/2014, articolo 9, commi 4, 6, 7			
			Comma 1		articolo 9, comma 8-bis, 8-ter e allegato 9	articolo 8, comma 1, lettera f) e g) e articolo 17	
			Comma 2		articolo 9, comma 8-ter e allegato 9	articolo 8, comma 1, lettera g) e articolo 17	
			Comma 3		articolo 9, comma 8-ter e allegato 9	articolo 8, comma 1, lettera g) e articolo 17	

Art. 1, comma 9	Art. 11	Costi per le informazioni di fatturazione per gas, energia elettrica	Comma 1	d.lgs. 102/2014, articolo 9, comma 8	articolo 9, comma 6, lettera a) punti 2) e 2-bis)	articolo 8, comma 1, lettera c) e d)	
Art. 1, comma 10	Art. 11-bis (aggiunto)	Costi per le informazioni di fatturazione per riscaldamento, raffreddamento e ACS	Articolo aggiunto	d.lgs. 102/2014, articolo 9, comma 8			
			Comma 1		articolo 9, comma 8-ter	articolo 8, comma 1, lettera g)	
			Comma 2		articolo 9, comma 8-ter	articolo 8, comma 1, lettera g)	
			Comma 3		articolo 9, comma 8-quater	articolo 8, comma 1, lettera g)	
Art. 1, comma 11	Art. 15	Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia	comma 2-bis				non prevede normativa da recepire
Art. 1, comma 12	Art. 20	Fondo nazionale per l'efficienza energetica					
			Comma 3-bis				non prevede normativa da recepire
			Comma 3-ter				non prevede normativa da recepire
			Comma 3-quater	d.lgs. 102/2014, articoli 8 e 15	articolo 15, comma 4-bis	articolo 12, comma 1, lettera d)	
			Comma 3-quinquies				non prevede normativa da recepire
Art. 1, comma 13	Art. 22	Atti delegati	Comma 2				non prevede normativa da recepire
Art. 1, comma 14	Art. 23	Esercizio della delega	Comma 2				non prevede normativa da recepire
			Comma 3-bis				non prevede normativa da recepire
Art. 1, comma 15	Art. 24	Riesame e monitoraggio dell'attuazione	Comma 4-bis				non prevede normativa da recepire
			Comma 12				non prevede normativa da recepire

			Comma 13						non prevede normativa da recepire
			Comma 14						non prevede normativa da recepire
			Comma 15						non prevede normativa da recepire
Allegato, paragrafo 1	Allegato IV	tabella PCI-PCS	nota 3	Allegato 1, d.lgs. 115/2008			articolo 18		
Allegato, paragrafo 2	Allegato V	Metodi e principi di calcolo dei risparmi	--	d.lgs. 102/2014, articolo 7			articolo 7, comma 2, lettera b)	articolo 6, comma 1, lettera e)	
Allegato, paragrafo 3	Allegato VII	Requisiti minimi in materia di fatturazione	Titolo	d.lgs. 102/2014, articolo 9, comma 7					non prevede normativa da recepire
Allegato, paragrafo 4	Allegato VII bis	Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico	Allegato nuovo	non presente			Allegato 9	articolo 17	
Allegato, paragrafo 5	Allegato IX	Analisi costi benefici	parte 1, lettera g)	Allegato 4, parte a), lettera g)					non prevede normativa da recepire. Seppur inserita nella Direttiva(EU)2018/2002 è stata soppressa dal Reg. Delegato (UE) 2019/826
Allegato, paragrafo 6	Allegato XII	Requisiti di efficienza nella trasmissione-distribuzione	lettera a)	Allegato 7, lettera a)			Allegato 7, lettera a)	articolo 16, comma 1	

RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è stato emanato per recepire le prescrizioni della direttiva 2012/27/UE (EED) non già previste nell'ordinamento giuridico nazionale.

Lo schema di decreto legislativo proposto:

1. prevede l'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/2002 (EED II) per la modifica della direttiva EED, così come prescritto dalla legge 4 ottobre 2019, n. 117;
2. introduce nell'ordinamento nazionale le disposizioni di armonizzazione con il regolamento delegato (UE) 2019/826, anch'esso di modifica della direttiva EED,
3. modifica e integra alcune disposizioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, al fine di perfezionare le disposizioni stesse sulla base dell'esperienza maturata dal 2014 ad oggi.

Nello specifico, si riporta di seguito una analisi tecnica articolo per articolo del contenuto del provvedimento in questione.

L'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014 (di seguito: decreto legislativo), concernente le finalità, al fine di introdurre quelle non precedentemente previste dalla normativa e introdotte dalla EED II, come il principio europeo dell'efficienza energetica al primo posto. Le modifiche introdotte non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 2 introduce modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo, concernente le definizioni, per integrare nella normativa nazionale le nuove definizioni introdotte dalla EED II. Inoltre è aggiornata la definizione di "esperto in gestione dell'energia - EGE", integrando in tale figura anche quella di auditor energetico, al fine di chiarire l'identificazione dei soggetti che operano nell'ambito sei servizi energetici. **È aggiornata la definizione di grande impresa al fine di chiarire meglio il perimetro d'applicazione degli obblighi ad esse destinati.** È infine ampliato il perimetro delle pubbliche amministrazioni che possono presentare richieste di finanziamenti per progetti di riqualificazione energetica dei propri edifici nell'ambito del programma PREPAC. È infine aggiornata la definizione di sistema di contabilizzazione, al fine di tenere debito conto della rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L31 del 4 febbraio 2020. Le modifiche introdotte non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo, concernente l'obiettivo nazionale di risparmio energetico, aggiornandolo per tenere conto del nuovo target al 2030 già fissato dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, trasmesso in via formale alla Commissione europea dai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle infrastrutture e dei trasporti. Le modifiche introdotte non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo, in merito alla promozione dell'efficienza energetica negli edifici, sopprimendo le disposizioni relative alla strategia di lungo termine per la riqualificazione del parco immobiliare, ora trasferita nella direttiva 844/2018 (EPBD III) sulla prestazione energetica degli edifici. Inoltre aggiorna le disposizioni sulla Cabina di regia per l'efficienza energetica, includendo la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modifiche introdotte non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 5 introduce modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo sul miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione e in particolare sul programma di riqualificazione degli edifici della PA centrale (PREPAC). La disposizione è finalizzata a favorire la semplificazione e la velocizzazione delle procedure relative alla realizzazione del PREPAC, nonché a garantire autonomia al Ministero della difesa, in ragione delle peculiarità degli edifici militari. Inoltre si prevede che, fermo

restando il conseguimento dell'obiettivo di riqualificazione ivi previsto, possano essere emessi bandi per il finanziamento di interventi di efficientamento di determinate fattispecie di edifici di proprietà pubblica. L'articolo prevede infine il rifinanziamento del Programma per il periodo 2021-2030 a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con particolare riferimento all'attività Acquirente Unico S.p.A., essa è svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, le attività poste in capo ad Acquirente Unico, rientrando nei relativi compiti istituzionali, sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, è prevista la realizzazione di un portale informatico per la presentazione delle istanze di richiesta di finanziamento per i progetti di riqualificazione, i cui oneri non superano i 100.000 € stimati in base alle seguenti voci di costo: analisi e sviluppo dell'interfaccia per la richiesta delle agevolazioni (front end): circa 45 giorni/uomo per un valore stimato di 18.000 €; analisi e sviluppo dell'interfaccia per la gestione delle fasi istruttorie e di integrazione documentale (back end): circa 90 giorni/uomo per un valore stimato di 36.000 €; analisi e sviluppo del sistema di condivisione documentale con i soggetti coinvolti e integrazione con altri sistemi: circa 45 giorni/uomo per un valore stimato di 18.000 €; analisi e sviluppo del sistema di reporting: circa 30 giorni/uomo per un valore stimato di 12.000 €; sistemi hardware a supporto del portale: 16.000 €.

Per la copertura delle spese per il suddetto portale è prevista idonea copertura mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale. Le modifiche introdotte non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5-bis, introdotto per tenere conto del parere rilasciato dalla Conferenza Unificata, modifica l'articolo 6 del decreto legislativo, al fine di chiarire che il rispetto dei requisiti relativi al Green Public Procurement per gli immobili della PA è verificato attraverso la relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

L'articolo 6 introduce modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo, al fine di adeguare le disposizioni nazionali per il conseguimento dell'obiettivo specifico di efficienza energetica previsto dall'articolo 7 della direttiva, al nuovo periodo d'obbligo 2021-2030. Tra queste si prevedono disposizioni per l'aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire tale obiettivo, quali i certificati bianchi e il conto termico i cui costi, come noto, sono coperti completamente per mezzo di prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia. Quanto previsto è in linea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e dalla relazione sull'attuazione dell'articolo 7 della direttiva, già trasmessi in via formale alla Commissione europea dai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle infrastrutture e dei trasporti. La suddetta relazione, redatta ai sensi dell'allegato III del Regolamento sulla Governance dell'Unione per l'energia, quantifica l'obiettivo di risparmio obbligatorio di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica come modificata dalla EED II e identifica le misure di promozione dell'efficienza energetica poste in campo per il suo conseguimento (come previsto dagli articoli 7, 7-bis e 7-ter della EED come modificata). È inoltre previsto che il GSE rediga una relazione per stimare l'impatto del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie. Tale attività, rientrando nei compiti istituzionali del GSE, è svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le modifiche introdotte non comportano effetti per la finanza pubblica.

L'articolo 7 introduce modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo, per aggiornare la disciplina dell'obbligo di eseguire diagnosi energetiche nelle grandi imprese e nelle imprese energivore alla luce dell'esperienza maturata nel periodo 2014-2020. Sono inoltre introdotte misure di promozione dell'efficienza energetica nelle PMI, finalizzate a favorire i sistemi di gestione dell'energia e l'esecuzione delle diagnosi energetiche. In particolare è prevista l'emanazione di bandi pubblici, da parte del Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE, per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001. Tale misura è finanziata, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico. L'attività del GSE, rientrando nei compiti istituzionali del GSE, è

svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre è previsto che l'ENEA elabori un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese per l'esecuzione delle diagnosi energetiche. Tale attività si aggiunge alle attività attribuite in capo all'ENEA dall'articolo 8, e relative alla gestione della banca dati delle imprese soggette all'obbligo di diagnosi energetica (comma 5), e all'attività di esecuzione dei controlli per accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni di legge (comma 6). Per le attività di cui ai commi 5 e 6 la norma vigente già prevede uno stanziamento pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Le attività rendicontate dall'ENEA hanno riguardato in particolare:

- la gestione ed implementazione della banca dati di cui all'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo 102/2014;
- lo svolgimento di controlli documentali e verifiche in situ per accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni normative di cui all'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 102/2014;
- l'elaborazione del rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti di cui all'articolo 8, comma 8 del decreto 102/2014.

In relazione alla necessità di proseguire tali attività, stante il perdurare dell'obbligo di derivazione europea, la norma conferma lo stanziamento fino al 2030. Inoltre, in ragione della nuova attività prevista e inerente l'elaborazione di un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle piccole e medie imprese, la norma prevede un ulteriore stanziamento di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2030. Tali oneri sono stati stimati ipotizzando l'organizzazione di 20 eventi o tavoli tecnici settoriali all'anno, con un impegno di tre addetti ad evento, con un tempo per la preparazione e lo svolgimento dell'evento pari a tre giorni lavorativi, a cui aggiungere la locazione delle sale e delle strumentazioni, nonché il costo delle missioni. Pertanto le attività di ENEA per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 102/2014 è finanziata, nel limite massimo di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico. Le modifiche introdotte non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 introduce modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo, in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, evidenziando che le società di vendita di energia al dettaglio non ostacolano i consumatori nel passaggio a un altro fornitore. In particolare le disposizioni sono volte a introdurre le previsioni della direttiva EED II. Le attività di cui al comma 5-quater, poste in capo a ENEA, rientrano nei propri compiti istituzionali e sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ugualmente, sono di carattere regolatorio e pertanto prive di effetti sulla finanza pubblica le disposizioni di cui al punto d) del comma 1. Infatti, l'attività di cui al citato punto d), già svolte dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, rientrando nei compiti istituzionali dell'Autorità stessa, è svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le altre disposizioni sono di carattere regolatorio e pertanto prive di effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 9 introduce modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo, concernente la promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, prevedendo l'aggiornamento periodico dell'analisi del potenziale di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. Le attività poste in capo al GSE rientrano nei propri compiti istituzionali e sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le altre disposizioni sono di carattere regolatorio e pertanto prive di effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 10 introduce modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo in materia di disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, chiarendo gli ambiti di intervento degli esperti in gestione dell'energia, e includendo in tale profilo anche quello dell'auditor energetico. Le disposizioni introdotte sono di carattere regolatorio e pertanto prive di effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 11 introduce modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo al fine di aggiornare le attività di formazione e informazione in materia di efficienza energetica. A tale scopo è istituito il Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, la cui realizzazione è attribuita all'ENEA di concerto con il GSE, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico. Tale misura è

completamente finanziata tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico.

Una esperienza pilota del Programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica è stata condotta a seguito della disposizione normativa contenuta nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014, il quale aveva stanziato a favore dell'ENEA somme pari a 3 milioni di euro per le attività triennali, da erogare sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. In attuazione del programma suddetto, l'ENEA ha realizzato la campagna informativa denominata "Italia in classe A". I risultati più significativi sono stati raggiunti grazie alle seguenti iniziative:

- campagna televisiva: destinata al grande pubblico, andata in onda sulla televisione nazionale all'interno di programmi e serie tv a novembre 2016.
- roadshow dell'efficienza energetica: campagna itinerante svolta in collaborazione con gli stakeholder locali (pubblica amministrazione, associazioni di categoria, università, ordini professionali, etc.) sull'intero territorio nazionale.
- campagna di digital marketing, attraverso i principali social network.
- mese dell'efficienza energetica: gli stakeholder sono stati invitati a organizzare eventi, attività promozionali, seminari di informazione, ecc. per promuovere un uso più consapevole dell'energia nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni, nelle scuole.

Inoltre, è stata sviluppata da ENEA una metodologia per stimare l'effetto in termini di risparmio energetico generato dall'attuazione del Piano, ai fini dei target nazionali di efficienza energetica. Dal 2015 ad oggi, i risultati raggiunti dalla campagna risultano stimabili in 0,1 Mtep.

Nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) trasmesso formalmente alla Commissione europea, l'Italia ha previsto, nell'ambito della strategia per il conseguimento degli obiettivi energetici al 2030, l'adozione di una misura simile per il periodo 2021-2030. Sulla base dell'esperienza maturata, la disposizione in discussione propone pertanto la prosecuzione del Programma, prevedendo una maggiore dotazione finanziaria, quantificata sulla base dei risultati conseguiti nel periodo 2015-2019, e commisurata agli obiettivi di risparmio fissati per tale strumento nel PNIEC pari a 1,43 Mtep nel periodo 2021-2030. L'ampliamento del programma consentirà di coinvolgere, oltre all'ENEA, soggetti altamente qualificati nel campo della comunicazione, incrementando l'efficacia della misura di promozione. Inoltre, una maggiore dotazione economica a disposizione permetterà di incrementare il volume di messaggi a favore dell'efficienza energetica veicolati tramite i mezzi di comunicazione già sperimentati (televisione, social network, seminari) e di estendere la portata anche ad altri veicoli comunicativi (quali ad esempio la radio), per massimizzare la diffusione degli elementi formativi, differenziando i messaggi per tipologia di utenza.

L'articolo 11-bis introduce modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 102/2014, abrogando il comma 6 e modificando il comma 7, al fine di introdurre deroghe nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, relativamente al maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessari per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni. Le disposizioni introdotte sono di carattere regolatorio e prive di effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 12 introduce modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo concernente il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, al fine di potenziarlo tramite la possibilità di **erogare contributi a fondo perduto e di estendere le iniziative agevolabili al settore dei trasporti**. A tal fine, tra l'altro, è previsto il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla disciplina attuativa del Fondo. Inoltre è prevista la valorizzazione dei dati raccolti dalle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo stesso. **L'articolo prevede infine il rifinanziamento del Fondo per il periodo 2021-2030 a valere sulle risorse derivanti dall'ex fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dai proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.**

L'articolo 13 introduce modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo per aggiornare la materia delle sanzioni con riferimento alla disciplina delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo stesso. Le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 abroga l'Allegato 3 del decreto legislativo. Le disposizioni introdotte sono di carattere regolatorio e prive di effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 15 modifica l'Allegato 4 in materia di Analisi costi-benefici, adeguandolo al medesimo allegato della direttiva. Le disposizioni introdotte sono di carattere regolatorio e prive di effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 16 modifica l'Allegato 7 in materia di Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione per apportare le modifiche introdotte dalla direttiva. Le disposizioni introdotte sono di carattere regolatorio e prive di effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 17 introduce l'allegato 9, come previsto dalla direttiva, concernente requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico. Le disposizioni introdotte sono di carattere regolatorio e prive di effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 18 sostituisce l'allegato 1 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, in materia di coefficienti di conversione, per adeguarlo alle disposizioni della direttiva. Le disposizioni introdotte sono di carattere regolatorio e prive di effetti sulla finanza pubblica.

L'articolo 19 prevede che all'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatti salvi gli articoli 5, 7, 11, 12, ove è prevista idonea copertura.